

## VARIAZIONI CONTRATTUALI ARTIGIANE DICEMBRE 2020 AL 23.12.2020

- A.** Introdotta con accordo del 17.12.2020 SERVIZIO EBAV A35 che eroga 250 all'azienda per ogni lavoratore per il quale è stato attivato lo smart working in forma semplificata per l'emergenza COVID-19.
- B.** Siglato A.I. VENETO del 16.11.2020 sul fondo nuove competenze e accordo del 4.12.2020 sulla riforma EBAV.
- C.** **APPRENDISTATO DUALE:** per i rapporti che si chiudono al conseguimento del titolo di studio è previsto con l'ultimo cedolino utile il versamento alla previdenza complementare e contributo bilateralità a favore dello studente (vedi A.I. VENETO 1.10.2018 ditte area EBAV e 23.4.20 per settore edile e modello EBAV D61 ed Edilcassa Veneto Mod.AD per "borsa di studio apprendistato duale" )
- D.** **ACCORDI INTERCONFEDERALI ARTIGIANI DEL 2, 12 MAGGIO INTEGRATI DALL'ACCORDO DEL 23 SETTEMBRE 2020 PER INTERVENTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DI IMPRESE E LAVORATORI;**
- E.** Aggiornate le quote di versamento ad EBAV da 1.1.2020;
- F.** PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE: siglato in data 14.01.2020 accordo interconfederale veneto che proroga fino al 31.12.2020 la validità dell'accordo interconfederale veneto del 18.11.2016.
- G.** Le aziende artigiane non edili (CSC INPS 4) versanti EBAV/EBNA (versamento con F24 causale EBNA) sopra i 5 addetti non sono tenute al versamento al fondo INPS F.I.S.;
- H.** **SANINVENETO:** congelamento contribuzione che resta a 8,75 €/mese; **AVVIATO SANI IN AZIENDA** possibile far iscrivere Titolari Soci e collaboratori Familiari al Fondo sanitario veneto di settore;
- I.** **SOTTOSCRITTO VERBALE DI ACCORDO NUOVE PRESTAZIONI EBAV** che rimborsano parzialmente il costo a carico di titolari o dipendenti per le iscrizioni volontarie dei propri familiari come previsti dall'iniziativa SANI.IN.FAMIGLIA/SANI.IN.AZIENDA.

CONTRATTO	N.	VARIAZIONE	NOTE																																											
Area Meccanica  Metalmeccanica Artigiana  COD.INPS 116  COD.EBAV AA	1	<p><b>Welfare aziendale su base contrattuale:</b></p> <p>1) <b>INFORMATIVA AI DIPENDENTI DA CONSEGNARE UNITAMENTE AL CEDOLINO DI DICEMBRE 2020</b></p> <p>2) <b>EVENTUALE EROGAZIONE WELFARE AI CESSATI NEL MESE AVENTI DIRITTO</b></p> <p>DA 1.9.2020 CESSANO LE PREVIGENTI VOCI RETRIBUTIVE REGIONALI</p> <p>- ERT - ERR - IRR</p>	<p><b>ACCORDO NAZIONALE DEL 24.4.2018; CCRL VENETO DEL 28.07.2016, RINNOVO CCRL VENETO DEL 1.7.2020.</b></p> <p><b>DA 1.9.2020 LE VOCI RETRIBUTIVE ERT, ERR, E IRR CESSANO DI ESSERE EROGATE E VENGONO CONGLOBATE NELLA NUOVA VOCE RETRIBUTIVA ERV. DALLA MEDESIMA DATA A TUTTI GLI OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI VIENE EROGATO L'ELEMENTO RETRIBUTIVO VENETO (ERV) COME DA TABELLA CHE SEGUE:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ERV</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>2B</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MENSILE</td> <td>115,00</td> <td>103,00</td> <td>95,00</td> <td>89,00</td> <td>81,00</td> <td>77,00</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td>ORARIO</td> <td>0,66474</td> <td>0,59538</td> <td>0,54913</td> <td>0,51445</td> <td>0,46821</td> <td>0,44509</td> <td>0,41618</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per L'apprendistato professionalizzante l'importo mensile a titolo di ERV è pari a 25 euro. Per l'apprendistato duale non è prevista l'erogazione. Gli importi a titolo di ERV rappresentano retribuzione che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale TFR compreso.</p> <p><b>WELFARE AZIENDALE SU BASE CONTRATTUALE DA EROGARE ENTRO MARZO 2021 E AI CESSATI NEL MESE CORRENTE AVENTI DIRITTO IN BASE A QUANTO MATURATO DAL 1.7.2020.</b></p> <p><b>PERIODO DI RIFERIMENTO:</b> dal 1.7.2020 al 28.02.2021 (8mesi)</p> <p>Valori:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Valore per intero periodo di riferimento (8 mesi)</th> <th colspan="2">Valore mensile</th> </tr> <tr> <th>FULL TIME</th> <th>PART TIME ≤ 50%</th> <th>FULL TIME</th> <th>PART TIME ≤ 50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Operai, impiegati e quadri</td> <td>80</td> <td>40</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Apprendistato professionalizzante</td> <td>64</td> <td>32</td> <td>8</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente la quota dovuta sarà pari all'intero o al 50% sulla base dell'orario di lavoro effettivamente svolto (stesso criterio part time).</p> <p><b>Beneficiari:</b> lavoratori in forza al 1.7.2020 in proporzione all'attività effettivamente svolta nel periodo di riferimento. Il superamento della metà dei giorni lavorabili nel mese di riferimento fa scattare la maturazione della quota mensile. Una giornata si intende lavorata anche in presenza di una sola ora</p> <p><b>Scadenza erogazione:</b> l'assegnazione avverrà entro il mese di marzo 2021 o nel mese di cessazione se anticipato rispetto alla scadenza di marzo 2021.</p> <p style="text-align: center;"><b>TABELLE ALLEGATE VALIDE DAL 1.9.2020 E ART 8TER CCRL DEL 1.7.2020</b></p>	ERV	1	2	2B	3	4	5	6	MENSILE	115,00	103,00	95,00	89,00	81,00	77,00	72,00	ORARIO	0,66474	0,59538	0,54913	0,51445	0,46821	0,44509	0,41618		Valore per intero periodo di riferimento (8 mesi)		Valore mensile		FULL TIME	PART TIME ≤ 50%	FULL TIME	PART TIME ≤ 50%	Operai, impiegati e quadri	80	40	10	5	Apprendistato professionalizzante	64	32	8	4
ERV	1	2	2B	3	4	5	6																																							
MENSILE	115,00	103,00	95,00	89,00	81,00	77,00	72,00																																							
ORARIO	0,66474	0,59538	0,54913	0,51445	0,46821	0,44509	0,41618																																							
	Valore per intero periodo di riferimento (8 mesi)		Valore mensile																																											
	FULL TIME	PART TIME ≤ 50%	FULL TIME	PART TIME ≤ 50%																																										
Operai, impiegati e quadri	80	40	10	5																																										
Apprendistato professionalizzante	64	32	8	4																																										

<p><b>ORAFI ARTIGIANI</b></p> <p><b>COD.INPS 116</b></p> <p><b>COD.EBAV AC</b></p>	8	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</p> <p>SCADENZA CCNL AL 31.12.2018</p>	<p>ACCORDO NAZIONALE DEL 24.4.2018</p>																																																																																																														
<p><b>ODONTOTECNICI ARTIGIANI E PMI</b></p> <p><b>COD INPS 116</b></p> <p><b>COD.EBAV AB</b></p>	11	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</p> <p>SCADENZA CCNL AL 31.12.2018</p>	<p>ACCORDO NAZIONALE DEL 24.4.2018</p>																																																																																																														
<p><b>SETTORE MODA ARTIGIANO: T.A.C. LAVANDERIE OCCHIALERIA</b></p> <p><b>COD.INPS 003</b></p> <table border="1" data-bbox="65 904 373 1025"> <thead> <tr> <th>SET.</th> <th>PAG</th> <th>INPS</th> <th>EBAV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAC.</td> <td>2</td> <td>003</td> <td>AE</td> </tr> <tr> <td>LAV.</td> <td>10</td> <td>003</td> <td>AP</td> </tr> <tr> <td>OCC.</td> <td>13</td> <td>003</td> <td>AV</td> </tr> </tbody> </table>	SET.	PAG	INPS	EBAV	TAC.	2	003	AE	LAV.	10	003	AP	OCC.	13	003	AV	2 10 13	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</p> <p>PROROGATO CCRL IN DATA 27.2.2020 FINO AL 28.2.2021</p> <p>PROROGATO ERT FINO AL 28.2.2021</p> <p>PROROGATA ADESIONE CONTRATTAULE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEGOZIALE FINO AL 28.2.2021 (comunicazione specifica ai neo assunti per destinazione fondo)</p> <p>SCADENZA CCNL AL 31.12.2018</p> <p>Stesura definitiva ccnl area tessile moda chimica ceramica disponibile da maggio 2019</p>	<p>SIGLATO CCNL IN DATA 14.12.2017+VERBALE INTEGRATIVO TABELLE E CCRL DEL 14.12.2016 PROROGATO CON CCRL DEL 20.12.2018 AL 29.2.2020 E PROROGATO CON CCRL DEL 27.2.2020 AL 28.2.2021.</p> <p><b>ACCORDO DI PROROGA CCRL DEL 20.12.2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PROROGATI GLI EFFETTI DEL CCRL DEL 14.12.2016 AL 29.02.2020 COMPRESO VERSAMENTO ELEMENTO RETRIBUTIVO TRANSITORIO REGIONALE (ERT) FINO AL 29.2.2020 E DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021</li> </ul> <p><b>ERT SETTORE T.A.C.</b></p> <table border="1" data-bbox="730 965 1485 1480"> <thead> <tr> <th colspan="4">ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018)</th> </tr> <tr> <th colspan="4"><b>E DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020)</b></th> </tr> <tr> <th rowspan="2">LIVELLO</th> <th colspan="3">valevole TAB. A;B;C</th> </tr> <tr> <th colspan="2">mensile</th> <th>orario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6s</td> <td>25,80</td> <td colspan="2">0,14913</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>23,00</td> <td colspan="2">0,13295</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>19,40</td> <td colspan="2">0,11214</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>16,60</td> <td colspan="2">0,09595</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>15,00</td> <td colspan="2">0,08671</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>13,50</td> <td colspan="2">0,07803</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>11,80</td> <td colspan="2">0,06821</td> </tr> <tr> <td><b>APPRENDISTI</b></td> <td><b>no</b></td> <td colspan="2"><b>no</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ERT SETTORE PULITINTOLAVANDERIE</b></p> <table border="1" data-bbox="730 1536 1485 2049"> <thead> <tr> <th colspan="4">ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018)</th> </tr> <tr> <th colspan="4"><b>E DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020)</b></th> </tr> <tr> <th rowspan="2">LIVELLO</th> <th colspan="3">mensile</th> </tr> <tr> <th colspan="2">mensile</th> <th>orario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6s</td> <td>27,40</td> <td colspan="2">0,15838</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>24,60</td> <td colspan="2">0,14220</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>20,60</td> <td colspan="2">0,11908</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>17,40</td> <td colspan="2">0,10058</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>16,00</td> <td colspan="2">0,09249</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>14,40</td> <td colspan="2">0,08324</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12,60</td> <td colspan="2">0,07283</td> </tr> <tr> <td><b>APPRENDISTI</b></td> <td><b>no</b></td> <td colspan="2"><b>no</b></td> </tr> </tbody> </table>	ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018)				<b>E DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020)</b>				LIVELLO	valevole TAB. A;B;C			mensile		orario	6s	25,80	0,14913		6	23,00	0,13295		5	19,40	0,11214		4	16,60	0,09595		3	15,00	0,08671		2	13,50	0,07803		1	11,80	0,06821		<b>APPRENDISTI</b>	<b>no</b>	<b>no</b>		ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018)				<b>E DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020)</b>				LIVELLO	mensile			mensile		orario	6s	27,40	0,15838		6	24,60	0,14220		5	20,60	0,11908		4	17,40	0,10058		3	16,00	0,09249		2	14,40	0,08324		1	12,60	0,07283		<b>APPRENDISTI</b>	<b>no</b>	<b>no</b>	
SET.	PAG	INPS	EBAV																																																																																																														
TAC.	2	003	AE																																																																																																														
LAV.	10	003	AP																																																																																																														
OCC.	13	003	AV																																																																																																														
ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018)																																																																																																																	
<b>E DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020)</b>																																																																																																																	
LIVELLO	valevole TAB. A;B;C																																																																																																																
	mensile		orario																																																																																																														
6s	25,80	0,14913																																																																																																															
6	23,00	0,13295																																																																																																															
5	19,40	0,11214																																																																																																															
4	16,60	0,09595																																																																																																															
3	15,00	0,08671																																																																																																															
2	13,50	0,07803																																																																																																															
1	11,80	0,06821																																																																																																															
<b>APPRENDISTI</b>	<b>no</b>	<b>no</b>																																																																																																															
ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018)																																																																																																																	
<b>E DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020)</b>																																																																																																																	
LIVELLO	mensile																																																																																																																
	mensile		orario																																																																																																														
6s	27,40	0,15838																																																																																																															
6	24,60	0,14220																																																																																																															
5	20,60	0,11908																																																																																																															
4	17,40	0,10058																																																																																																															
3	16,00	0,09249																																																																																																															
2	14,40	0,08324																																																																																																															
1	12,60	0,07283																																																																																																															
<b>APPRENDISTI</b>	<b>no</b>	<b>no</b>																																																																																																															

**ERT SETTORE OCCHIALERIA**

ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018)

**E DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020)**

LIVELLO	mensile	
	mensile	orario
6	21,40	0,12370
5	18,60	0,10751
4	15,80	0,09133
3	13,80	0,07977
2	12,80	0,07399
1	11,50	0,06647
<b>APPRENDISTI</b>	<b>no</b>	<b>no</b>

- PROROGATI GLI EFFETTI DEL CCRL DEL 14.12.2016 AL 29.02.2020 COMPRESA QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

	VERSAMENTO MENSILE FINO AL 28.02.2021 TAC, PULITINTOLAVANDERIE, OCCHIALI	
	FULL TIME	PART TIME ≤50%
IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI	€ 10,00	€ 5,00
APPRENDISTI	€ 5,00	€ 5,00

DA EROGARE TRAMITE VERSAMENTO AD EBAV modalità versamento come quote EBAV (vedi tab.B1 regole di calcolo [www.ebav.it](http://www.ebav.it)) quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300

- AGGIORNATA COMUNICAZIONE DA FORNIRE AI NEOASSUNTI PER SCELTA DESTINAZIONE QUOTA ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (DA RESTITUIRE ENTRO 30 GG DA ASSUNZIONE)
- UNIFICAZIONE QUOTE DI SECONDO LIVELLO AREA MODA CON MANTENIMENTO TRANSITORIO CODICI CONTRATTO

SECONDO LIVELLO EBAV			
	CODICE EBAV	AZIENDA	DIPENDENTE
Pulitintolavanderie	AP	4,55	1,06
T.a.c.	AE	4,55	1,06
Occhialeria	AV	4,55	1,06

<p>AREA CHIMICA VETRO</p> <p>COD.INPS 003 COD. EBAV CHIMICA AU COD. EBAV VETRO AL</p>	<p>4 59</p>	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</p> <p>PROROGATO CCRL IN DATA 27.2.2020 FINO AL 28.2.2021</p> <p>PROROGATO ERT FINO AL 28.2.2021</p> <p>PROROGATA ADESIONE CONTRATTAULE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEGOZIALE FINO AL 28.2.2021 (comunicazione specifica ai neo assunti per destinazione fondo)</p> <p>SCADENZA CCNL AL 31.12.2018</p> <p>Stesura definitiva ccnl area tessile moda chimica ceramica disponibile da maggio 2019</p>	<p>SIGLATO CCNL IN DATA 14.12.2017+VERBALE INTEGRATIVO TABELLE E CCRL DEL 14.12.2016 PROROGATO CON CCRL DEL 20.12.2018 AL 29.2.2020 E PROROGATO CON CCRL DEL 27.2.2020 AL 28.2.2021(ESCLUSA CERAMICA)</p> <p>PROROGATA QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE FINO AL 28.2.2021</p> <table border="1" data-bbox="726 313 1500 716"> <tr> <th colspan="4">QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.3 CCRL 09.02.2017 prorogato dal CCRL del 1.2.2019 fino al 29.2.2020 (SOLIDARIETA' VENETO , ALTRO NEGOZIALE) per i dipendenti in forza dal 1.3.17 in poi. E PROROGATO FINO AL 28.2.2021 DAL CCRL DEL 27.2.2020</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">DESTINATARI</th> <th colspan="2">VERSAMENTO MENSILE</th> <th rowspan="2">NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO</th> <th rowspan="2">contributi INPS</th> </tr> <tr> <th>FULL TIME</th> <th>PAR TIME ≤ 50%</th> </tr> <tr> <td>IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI</td> <td>€ 26,00</td> <td>€ 13,00</td> <td>DAL 1.3.2017 AL 28.02.2019 e dal 1.3.2019 al 29.02.2020</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>APPRENDISTI</td> <td>€ 10,00</td> <td>€ 5,00</td> <td></td> <td>10%</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="909 739 1300 1019"> <tr> <td colspan="2">modalità versamento come quelle per EBAV ( vedi tab.D regole di calcolo www.ebav.it)</td> </tr> <tr> <td>EBAV B01</td> <td rowspan="2">quote = € 0 se imponibile fiscale del mese &lt; € 300</td> </tr> <tr> <td>EBAV B01</td> </tr> </table> <p>ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO art.2.1 CCRL 09.02.2017 prorogato dal CCRL del 1.2.2019 fino al 29.02.2020 (DA 1.3.2017 SOSTITUISCE I.R.R. ED E.E.T.) <b>E PROROGATO FINO AL 28.2.2021 DAL CCRL DEL 27.2.2021</b></p> <table border="1" data-bbox="877 1209 1332 1680"> <thead> <tr> <th colspan="3">VALORI ERT</th> </tr> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>mensile</th> <th>orario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>56,00</td> <td>0,32370</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>50,00</td> <td>0,28902</td> </tr> <tr> <td>5s</td> <td>45,00</td> <td>0,26012</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>41,00</td> <td>0,23699</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>37,00</td> <td>0,21387</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>33,00</td> <td>0,19075</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>28,00</td> <td>0,16185</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>23,00</td> <td>0,13295</td> </tr> <tr> <td>APPRENDISTI</td> <td>no</td> <td>no</td> </tr> </tbody> </table>	QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.3 CCRL 09.02.2017 prorogato dal CCRL del 1.2.2019 fino al 29.2.2020 (SOLIDARIETA' VENETO , ALTRO NEGOZIALE) per i dipendenti in forza dal 1.3.17 in poi. E PROROGATO FINO AL 28.2.2021 DAL CCRL DEL 27.2.2020				DESTINATARI	VERSAMENTO MENSILE		NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO	contributi INPS	FULL TIME	PAR TIME ≤ 50%	IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 26,00	€ 13,00	DAL 1.3.2017 AL 28.02.2019 e dal 1.3.2019 al 29.02.2020	10%	APPRENDISTI	€ 10,00	€ 5,00		10%	modalità versamento come quelle per EBAV ( vedi tab.D regole di calcolo www.ebav.it)		EBAV B01	quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300	EBAV B01	VALORI ERT			LIVELLO	mensile	orario	7	56,00	0,32370	6	50,00	0,28902	5s	45,00	0,26012	5	41,00	0,23699	4	37,00	0,21387	3	33,00	0,19075	2	28,00	0,16185	1	23,00	0,13295	APPRENDISTI	no	no
QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.3 CCRL 09.02.2017 prorogato dal CCRL del 1.2.2019 fino al 29.2.2020 (SOLIDARIETA' VENETO , ALTRO NEGOZIALE) per i dipendenti in forza dal 1.3.17 in poi. E PROROGATO FINO AL 28.2.2021 DAL CCRL DEL 27.2.2020																																																														
DESTINATARI	VERSAMENTO MENSILE		NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO	contributi INPS																																																										
	FULL TIME	PAR TIME ≤ 50%																																																												
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 26,00	€ 13,00	DAL 1.3.2017 AL 28.02.2019 e dal 1.3.2019 al 29.02.2020	10%																																																										
APPRENDISTI	€ 10,00	€ 5,00		10%																																																										
modalità versamento come quelle per EBAV ( vedi tab.D regole di calcolo www.ebav.it)																																																														
EBAV B01	quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300																																																													
EBAV B01																																																														
VALORI ERT																																																														
LIVELLO	mensile	orario																																																												
7	56,00	0,32370																																																												
6	50,00	0,28902																																																												
5s	45,00	0,26012																																																												
5	41,00	0,23699																																																												
4	37,00	0,21387																																																												
3	33,00	0,19075																																																												
2	28,00	0,16185																																																												
1	23,00	0,13295																																																												
APPRENDISTI	no	no																																																												
<p>CERAMICA</p> <p>COD.INPS 003</p> <p><u>Cessato nr.29 settori scoperti artigiano del 1991 che viene assorbito nel ceramica nazionale</u></p> <p>COD.EBAV AH</p>	<p>6</p>	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</p> <p>SCADENZA CCNL AL 31.12.2018</p> <p>disponibile da maggio 2019</p>	<p>SIGLATO CCNL IN DATA 14.12.2017</p>																																																											

<p>LEGNO /ARREDO/LAPIDEI artigiani e PMI</p> <p>COD.INPS 101</p> <table border="1"> <tr> <th>SET.</th> <th>PAG</th> <th>INPS</th> </tr> <tr> <td>LEGN.</td> <td>3</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>LAP.</td> <td>75</td> <td>101</td> </tr> </table> <p>COD.EBAV LEGNO AI</p> <p>COD.EBAV LAPIDEI AS</p>	SET.	PAG	INPS	LEGN.	3	101	LAP.	75	101	<p>3 75</p>	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</p> <p>SCADENZA CCNL AL 31.12.2018</p>	<p>CCNL DEL 13.3.2018, CCRL 21.12.2011 APPLICABILE ANCHE AD IMPRESE NON ARTIGIANE (ES. INDUSTRIALI NR. 32)</p> <p>AMPLIATO CAMPO DI APPLICAZIONE A DITTE CHE SVOLGONO <u>SERVIZI</u> DI ONORANZE FUNEBRI</p>											
SET.	PAG	INPS																					
LEGN.	3	101																					
LAP.	75	101																					
<p>TRASPORTO MERCI CONTO TERZI IMPRESE ARTIGIANE E NON ARTIGIANE SE ASSOCIATE</p> <p>COD. INPS 151</p> <p>COD. EBAV AR</p>	<p>5</p>	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</p> <p>SCADENZA DEL CCNL AL 31.12.2019:</p> <p>SOSPENSIONE IVC IN ATTESA DEGLI INDICATORI DI RIFERIMENTO UTILI ALLA SUA DETERMINAZIONE VEDI VERBALE DI INCONTRO DEL 12.2.2020</p>	<p>CCNL DEL 3.12.2017 E CCRL DEL 5.11.2018 E VERBALE INTEGRATIVO REGIONALE DEL 18.12.2018.</p> <p><b>VERBALE DI INCONTRO DEL 12.2.2020 PER SOSPENSIONE IVC DA 1.1.2020</b>  Con il verbale di incontro del 12.2.2020 le Parti datorali e sindacali firmatarie del CCNL del 3.12.2017 hanno inteso sospendere la voce retributiva "IVC" (indennità di vacanza contrattuale) che doveva essere erogata dal 1.1.2020 a seguito della scadenza del CCNL al 31.12.2019. Tale elemento economico temporaneo legato al periodo di vacanza contrattuale è sospeso per il fatto che gli indicatori economici non sono ancora compiutamente definiti per la determinazione della stessa voce retributiva.</p> <p><b>WELFARE PREVISTO DA ACCORDO REGIONALE DEL 5.11.2018</b>  il CCRL del 5.11.2018 prevede l'erogazione di strumenti di welfare aziendale per un valore pari a <b>196 euro</b> rispettivamente per l'anno 2019 e 2020 (16,33 euro per 12 mensilità) come di seguito sintetizzato in tabella.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Welfare previsto dal ccrl veneto del 5.11.2018 art.23</th> </tr> <tr> <th>anno</th> <th>Valore annuo</th> <th>valore mensile 1/12</th> <th>termine massimo per l'erogazione</th> <th>dipendenti* beneficiari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>196€</td> <td>16,33€</td> <td>entro il 30.11.2019</td> <td>in forza al 1.1.2019</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>196€</td> <td>16,33€</td> <td>Entro 30.11.2020</td> <td>in forza al 1.1.2020</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>*Dipendenti beneficiari:</b>  che nel rispetto degli altri requisiti previsti dal CCRL siano in forza con un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato (apprendisti professionalizzanti, intermittenti compresi e somministrati) e una volta superato il periodo di prova.  In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il valore previsto dovrà essere riproporzionato in dodicesimi in relazione alla durata del rapporto di lavoro nell'anno di riferimento.  I valori sono comprensivi di ogni incidenza su gli istituti di retribuzione diretta, indiretta, differita di origine legale o contrattuale e non costituiscono base di computo del TFR. <b>I beni e i servizi che le aziende possono erogare ai loro dipendenti sono tutti quelli previsti dalla normativa vigente (art.51 del Tuir), andando anche ad integrare per la sola differenza eventuali piani welfare aziendali già in essere.</b>  Il ccrl privilegia l'erogazione di beni e servizi con finalità, educazione, istruzione e assistenza sociale e sanitaria o di culto ( art.100 del TUIR) . Si potrà erogare la cifra spettante anche sotto forma di buono carburante. In tal caso l'impresa tratterà la consegna di tale soluzione al dipendente beneficiario nel primo cedolino utile successivo alla consegna dello stesso buono, avendo cura di citare nel medesimo cedolino il riferimento normativo adottato, che continuando l'esempio del buono carburante è :  "art.51 comma 3 del TUIR DPR 917/1986".</p> <p><b>CONFARTIGIANATO NOTIZIE 2/2018 DEL 11.12.2018 SPECIALE AUTOTRASPORTO CONTENENTE SINTESI CCNL DEL 3.12.2017 E CCRL DEL 5.11.2018 PUBBLICATO E CONSULTABILE IN PDF AL SEGUENTE LINK <a href="http://www.confartigianatomarcatrevigiana.it/infoservizi/contratti-e-lavoro/notiziario">http://www.confartigianatomarcatrevigiana.it/infoservizi/contratti-e-lavoro/notiziario</a></b></p>	Welfare previsto dal ccrl veneto del 5.11.2018 art.23					anno	Valore annuo	valore mensile 1/12	termine massimo per l'erogazione	dipendenti* beneficiari	2019	196€	16,33€	entro il 30.11.2019	in forza al 1.1.2019	2020	196€	16,33€	Entro 30.11.2020	in forza al 1.1.2020
Welfare previsto dal ccrl veneto del 5.11.2018 art.23																							
anno	Valore annuo	valore mensile 1/12	termine massimo per l'erogazione	dipendenti* beneficiari																			
2019	196€	16,33€	entro il 30.11.2019	in forza al 1.1.2019																			
2020	196€	16,33€	Entro 30.11.2020	in forza al 1.1.2020																			

			<p><b>SPRAV predisposta modulistica operativa per tutti gli istituti previsti dal CCNL: ricordiamo le seguenti scadenze in base alla "situazione azienda"(vedi prima colonna)</b></p> <table border="1" data-bbox="671 264 1552 707"> <tr> <td data-bbox="671 264 1018 443">situazione azienda artigiana o industriale associata rispetto alla discontinuità/regimi di orario</td> <td data-bbox="1018 264 1206 443">termine invio sprav mod. all.2 (vedi accordo del 4.7.19 punto 2.a)</td> <td data-bbox="1206 264 1552 443">retroattività effetti su straordinario gestito dopo le 47 ore dal 1.1.2018 (solo per autisti a,b,c,e,f)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 443 1018 528">già registrata per l'art.11 bis del CCNL presso lo SPRAV al 31.1.2018</td> <td data-bbox="1018 443 1206 528">entro il 31.5.2019</td> <td data-bbox="1206 443 1552 528">SI</td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 528 1018 707">non ancora/mai registrata per l'art.11 bis del CCNL presso lo SPRAV</td> <td data-bbox="1018 528 1206 707">entro il 28.2.2019 dal 1.3.2019 in poi</td> <td data-bbox="1206 528 1552 707">SI NO efficacia straordinario dopo le 47 ore solo dalle paghe del mese di autorizzazione SPRAV</td> </tr> </table> <p><b>N.B:lo sprav è applicabile anche da ditte non artigiane se associate ed in regola con contribuzione ebav e saninveneto.</b> Si ricorda alle imprese del settore autotrasporto merci che hanno ottenuto l'autorizzazione Sprav ai sensi del CCRL del 5.11.2018 e s.m.i. con l'allegato 2, che qualora siano intercorse variazioni (es. nuove assunzioni), le stesse vanno comunicate con scadenza trimestrale alla commissione stessa (art. 21 CCRL del 5.11.2018).</p> <table border="1" data-bbox="671 853 1552 1059"> <thead> <tr> <th data-bbox="671 853 1002 891">VERIFICA TRIMESTRE</th> <th data-bbox="1002 853 1552 913">SCADENZA COMUNICAZIONE ALLEGATO 4 in caso di variazioni rispetto a quanto comunicato con l'allegato 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="671 913 1002 952">1 gennaio - 31 marzo</td> <td data-bbox="1002 913 1552 952">entro il 30 aprile</td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 952 1002 990">1 aprile - 30 giugno</td> <td data-bbox="1002 952 1552 990">entro il 31 luglio</td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 990 1002 1028">1 luglio - 30 settembre</td> <td data-bbox="1002 990 1552 1028">entro il 31 ottobre</td> </tr> <tr> <td data-bbox="671 1028 1002 1059">1 ottobre - 31 dicembre</td> <td data-bbox="1002 1028 1552 1059">entro il 31 gennaio (anno successivo)</td> </tr> </tbody> </table>	situazione azienda artigiana o industriale associata rispetto alla discontinuità/regimi di orario	termine invio sprav mod. all.2 (vedi accordo del 4.7.19 punto 2.a)	retroattività effetti su straordinario gestito dopo le 47 ore dal 1.1.2018 (solo per autisti a,b,c,e,f)	già registrata per l'art.11 bis del CCNL presso lo SPRAV al 31.1.2018	entro il 31.5.2019	SI	non ancora/mai registrata per l'art.11 bis del CCNL presso lo SPRAV	entro il 28.2.2019 dal 1.3.2019 in poi	SI NO efficacia straordinario dopo le 47 ore solo dalle paghe del mese di autorizzazione SPRAV	VERIFICA TRIMESTRE	SCADENZA COMUNICAZIONE ALLEGATO 4 in caso di variazioni rispetto a quanto comunicato con l'allegato 2	1 gennaio - 31 marzo	entro il 30 aprile	1 aprile - 30 giugno	entro il 31 luglio	1 luglio - 30 settembre	entro il 31 ottobre	1 ottobre - 31 dicembre	entro il 31 gennaio (anno successivo)
situazione azienda artigiana o industriale associata rispetto alla discontinuità/regimi di orario	termine invio sprav mod. all.2 (vedi accordo del 4.7.19 punto 2.a)	retroattività effetti su straordinario gestito dopo le 47 ore dal 1.1.2018 (solo per autisti a,b,c,e,f)																				
già registrata per l'art.11 bis del CCNL presso lo SPRAV al 31.1.2018	entro il 31.5.2019	SI																				
non ancora/mai registrata per l'art.11 bis del CCNL presso lo SPRAV	entro il 28.2.2019 dal 1.3.2019 in poi	SI NO efficacia straordinario dopo le 47 ore solo dalle paghe del mese di autorizzazione SPRAV																				
VERIFICA TRIMESTRE	SCADENZA COMUNICAZIONE ALLEGATO 4 in caso di variazioni rispetto a quanto comunicato con l'allegato 2																					
1 gennaio - 31 marzo	entro il 30 aprile																					
1 aprile - 30 giugno	entro il 31 luglio																					
1 luglio - 30 settembre	entro il 31 ottobre																					
1 ottobre - 31 dicembre	entro il 31 gennaio (anno successivo)																					
<p><b>EX TRASPORTO PERSONE ARTIGIANO VENETO (IN VIGORE PER CATEGORIE RESIDUALI DIVERSE DA NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE ARTIGIANE)</b></p> <p><b>VEDI ELENCO CAMPO DI APPLICAZIONE</b></p> <p><b>COD.INPS 151</b></p> <p><b>COD.EBAV AY</b></p>	17	<p><b>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</b></p> <p><b>DA SETTEMBRE 2019 IL CCRL V.TO RESTA IN VIGORE SOLO PER LE CATEGORIE RESIDUALI NON COMPRESSE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CCNL DEL 17.6.2019(VEDI 17 BIS)</b></p>	<p><b>CCRL VENETO 15.6.2012; IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE (VEDI 17BIS DA 1.9.2019):</b></p> <p>l'accordo regionale del 15.6.2012 e s.m.i., in via anticipatoria rispetto al livello nazionale, ha dato copertura contrattuale al settore noleggio autobus con conducente artigiano nella regione del Veneto. Con la sottoscrizione del CCNL DEL 17.6.2019 firmato a livello nazionale, anche le imprese artigiane venete del settore trovano ora collocazione nel campo di applicazione del nuovo CCNL. Per tali imprese, che hanno assunto dipendenti ai sensi dell'accordo veneto del 16.6.2012, sarà quindi necessario procedere con l'armonizzazione contrattuale che prevede, dal periodo paga di settembre 2019, l'applicazione della normativa contrattuale, tabelle retributive comprese, del CCNL del 17.6.2019. <b>Per tali imprese vedi contratto successivo nr. 17.bis.</b></p> <p><b>IMPRESE PER LE QUALI CONTINUA A TROVARE APPLICAZIONE IL PREVIGENTE CONTRATTO REGIONALE (NR.17):</b></p> <p>Il previgente CCRL del 15.6.2012, il cui campo di applicazione era stato esteso anche ad imprese artigiane non artigiane di settori diversi dal noleggio autobus con conducente artigiano e continuerà quindi a trovare applicazione, tabelle comprese, per le seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Espurgo pozzi neri e nettezza urbana e professionalità comparabili (solo artigiane);</li> <li>2. Autorimesse, noleggio motoscafi, posteggio e/o custodia vetture su suolo pubblico o privato (solo artigiane)</li> <li>3. Trasporto merci e persone lagunari e acque interne (solo artigiane)</li> <li>4. Noleggio auto con conducente ( non artigiane se associate a Confartigianato)</li> <li>5. Servizi turistici-agenzie di viaggio (non artigiane se associate a Confartigianato)</li> <li>6. Autoscuole (anche non artigiane se associate a Confartigianato)</li> <li>7. Soccorso stradale (anche non artigiane se associate a Confartigianato)</li> </ol>																			

<p><b>NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE SOLO AZIENDE ARTIGIANE</b></p> <p><b>COD.INPS 376</b></p> <p><b>CODICE EBAV AT VEDI NOTA EBAV DEL 21.10.2019</b></p>	<p>17bis</p>	<p><b>Nessuna novità nel mese corrente</b></p> <p>Bilateralità: EBAV – versamento esclusivamente del primo livello</p> <p>SANINVENETO(per effetto della contrattazione interconfederale artigiana del Veneto) sostituisce integralmente gli obblighi contrattuali previsti dal CCNL in merito al fondo sanitario negoziale nazionale. Il fondo sanitario cui versare per i dipendenti in forza è SANINVENETO.</p> <p><b>AFAC PER DIPENDENTI IN FORZA AL 17.6.2019 E 1.9.2019 CON CONTINUITA' DI RAPPORTO</b></p> <p><b>Ebav: previsto solo primo livello</b></p> <p><b>Saninveneto: prevista adesione contrattuale</b></p>	<p><b>CCNL NAZIONALE DEL SETTORE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE ARTIGIANO SIGLATO IN DATA 17.6.2019 e Verbale d'incontro regionale veneto del 22.6.2020.</b></p> <table border="1" data-bbox="852 259 1374 730"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>AUMENTO 1.9.2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Q1</td><td>46,27</td></tr> <tr><td>Q2</td><td>46,27</td></tr> <tr><td>A1</td><td>46,27</td></tr> <tr><td>A2</td><td>43,49</td></tr> <tr><td>B1</td><td>39,33</td></tr> <tr><td>B2</td><td>37,48</td></tr> <tr><td>B3</td><td>35,86</td></tr> <tr><td>C1</td><td>35,16</td></tr> <tr><td>C2</td><td>31,00</td></tr> <tr><td>C3</td><td>28,92</td></tr> <tr><td>C4</td><td>23,13</td></tr> </tbody> </table> <p><b>VERBALE DI INCONTRO DEL 22.6.2020:</b> le aziende e dipendenti che applicano il CCNL del 17.06.2020 e che sono iscritte ad ebav nei settori scoperti (CODICE AT), possono accedere ai servizi Ebav di secondo livello di cui sotto riferiti all'anno 2019.</p> <p><b>RIMBORSI ALLE AZIENDE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A07 Formazione collettiva di categoria</li> <li>• A10 Accertamenti sanitari dei dipendenti</li> </ul> <p><b>RIMBORSI AI DIPENDENTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D10D Protesi dentarie</li> <li>• D10V Protesi oculistiche</li> <li>• D11F Sussidi assistenziali figli a carico</li> </ul> <p><b>CAMPO DI APPLICAZIONE CCNL (esclusivamente imprese artigiane):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Noleggio autobus con conducente e relative attività correlate;</li> <li>2. Trasporto persone con autobus e corriere;</li> <li>3. Servizi pubblici di linee in concessione;</li> </ol> <p><b>DIPENDENTI IN FORZA AL 17.6.2019 E 1.9.2019:</b> Per tali lavoratori assunti ai sensi del CCRL del 15.6.2012 è necessario procedere nelle paghe di settembre 2019 all'armonizzazione contrattuale al fine di assegnare il nuovo livello definito dal CCNL del 17.6.2019 coerentemente alle mansioni svolte. Eventuali differenze retributive derivanti dal trattamento economico previsto dal precedente contratto collettivo, saranno salvaguardate erogando il differenziale a titolo di anticipo su futuri aumenti contrattuali (AFAC). Per gestire l'armonizzazione contrattuale è utilizzabile la documentazione allegata contenente la tabella di equivalenza dei livelli definiti dal CCRL e CCNL e il relativo importo a titolo di AFAC.</p> <p><b>DIPENDENTI ASSUNTI DAL 1.9.2019:</b> Per tali lavoratori trova integrale applicazione il trattamento economico e retributivo previsto dal CCNL del 17.6.2019 (vedi fascicolo specifico di sintesi allegato per disamina dei principali istituti contrattuali).</p> <p><b>BILATERALITA':</b> Previsto versamento solo del primo livello EBAV/EBNA e il versamento a FSBA (VEDI TABELLE ALLEGATE) Previsto il versamento a SANINVENETO che sostituisce l'obbligo contrattuale del versamento al fondo sanitario integrativo nazionale.</p> <p><b>PER SINTESI CCNL VEDI CONFARTIGIANATO NOTIZIE CONSULTABILE NELLA SEZIONE CONTRATTI E LAVORO DEL SITO <a href="http://www.confartigianatomarcatrevigiana.it">www.confartigianatomarcatrevigiana.it</a></b></p> <p><b>TABELLE ALLEGATE</b></p>	Livello	AUMENTO 1.9.2020	Q1	46,27	Q2	46,27	A1	46,27	A2	43,49	B1	39,33	B2	37,48	B3	35,86	C1	35,16	C2	31,00	C3	28,92	C4	23,13
Livello	AUMENTO 1.9.2020																										
Q1	46,27																										
Q2	46,27																										
A1	46,27																										
A2	43,49																										
B1	39,33																										
B2	37,48																										
B3	35,86																										
C1	35,16																										
C2	31,00																										
C3	28,92																										
C4	23,13																										

<p><b>PMI MODA</b> <b>Piccola e media industria</b> fino a 249 dipendenti del settore tessile – abbigliamento-moda-calzature- pelli e cuoio- Occhiali- giocattoli- penne spazzole e pennelli</p> <p>COD. INPS 336</p> <p>COD.EBAV AE</p>	22	NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE	ACCORDO DEL 3.7.2017 E DEL 7.11.2017 E VERBALE INTEGRATIVO DEL 30.10.18
<p><b>PMI</b> <b>Piccola e media industria</b> CHIMICA E SETTORI ACCORPATI PLASTICA, GOMMA, ABRASIVI, CERAMICA VETRO FINO A 49 DIPENDENTI COD.INPS 336 COD.EBAV AU(in via provvisoria)</p>	4BIS	NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE	CCNL DEL 7.11.2017 E VERBALE INTEGRATIVO DEL 30.10.18
<p><b>PMI</b> <b>Piccola e media industria</b> FINO A 249 DIPENDENTI DEL SETTORE DECORAZIONE PIASTRELLE IN TERZO FUOCO</p> <p>COD.INPS 336 COD.EBAV AU(in via provvisoria)</p>	6BIS	NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE	CCNL DEL 7.11.2017
<p>Acconciatori ed Estetisti Area Benessere COD.INPS 021</p> <p>COD.EBAV AD</p>	9	NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE	CCRL 11.10.2010 CCNL DEL 8.9.2014 SEGNALIAMO circolare MISE numero 325777 del 17.10.16 in merito a prestazione dell'attività di acconciatore all'esterno dei locali della ditta.
<p>Area Comunicazione Grafici e Fotografi</p> <p>COD.INPS 180</p> <p>COD.EBAV AF</p>	7 19	NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE	CCNL DEL 27.2.2018, CCRL DEL 30.8.2010, Accordo integrativo al CCNL in tema di Contratti a termine stagionali siglato in data 3.12.2018 <b>IPOTESI STAGIONALITA' INTRODOTTE DALL'ACCORDO INTEGRATIVO DEL 3.12.2018:</b>  A) le attività connesse alla pre stampa, stampa, cartotecnica, legatoria, finitura, packaging, marketing relative: 1) al periodo elettorale; 2) alle nuove collezioni del Settore Moda, Occhialeria e Orafo; 3) agli eventi o festività in genere e alle fiere di ogni settore di produzione e servizio; 4) all'editoria universitaria e scolastica di ogni ordine e grado; 5) alle produzioni stagionali del Settore Agroalimentare; 6) al rinnovamento dei cataloghi e delle produzioni del Settore del Mobile e dell'Arredo in genere; B) attività amministrativo/contabili il cui picco di lavoro è determinato da scadenze cicliche e ricorrenti come previste o introdotte dalla normativa di settore vigente nel tempo (es. mod. CU, mod.770, mod.730, autoliquidazione, nuove modalità di fatturazione; ecc.)

<p>Edili artigiani e PMI ed affini</p> <p>COD.INPS 071</p>	<p>20</p>	<p><i>Circolare edilcassa del 16.12.2020 n.5 in merito a trattamento fiscale per prestazioni assistenziali e sanitarie e incidenza per l'anno 2021</i></p> <p><i>Aggiornate tabelle contribuzione EDILCASSA da 1.11.2020</i></p> <p><b>Accordo edilizia artigiano e PMI azioni CPR e apprendistato duale per la ripresa lavorativa durante emergenza COVID-19 "CORONAVIRUS" del 23.4.2020</b></p>	<p><b>CCNL DEL 30.1.2020 ACCORDO REGIONALE DEL 15.06.2016 e accordo SU EDILCASSA DEL 16.2.2018. Accordo provinciale sulla formazione fondo 0,20 siglato in data 17.01.2020</b></p> <p><b>CIRCOLARE EDILCASSA 5 DEL 16.12.2020:</b> determina l'incidenza percentuale per l'anno 2021 del contributo versato complessivamente per prestazioni assistenziali e sanitarie nella seguente misura: - 0,59% per operai e apprendisti operai - 0,54% per impiegati e apprendisti impiegati Tale percentuale andrà ad aumentare l'imponibile fiscale del dipendente a far data dal 1/1/2021. Pertanto a partire dalla prima busta paga utile (gennaio 2021 o successiva), dovrà essere applicata la nuova percentuale.</p> <p><b>L'accordo del 12.5.2020 prevede introduce i seguenti servizi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sostegno alle imprese:</b> per facilitare l'ottenimento di nuova liquidità necessaria alla ripresa; per l'applicazione dei protocolli anti contagio per la ripresa in sicurezza; per i costi dei dispositivi sicurezza (mascherine, guanti, occhiali, termometri, ecc.); per la sanificazione degli ambienti o veicoli di lavoro nei casi presenza di persona con caso confermato di Covid-19; alle imprese che hanno usato più intensamente la Cassa Integrazione CIGO con causale Covid-19 con dipendenti sospesi a zero ore nel mese di aprile 2020.</li> <li>• <b>Sussidi per i lavoratori e le famiglie:</b> tra i vari aiuti, sono previsti, solo per citarne alcuni, un contributo per i lavoratori che hanno figli studenti attraverso un rimborso per far fronte alla didattica on line quale conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi nelle scuole; un contributo a sostegno del pagamento dell'affitto per le giovani coppie; un contributo a sostegno della genitorialità per coloro che hanno utilizzato il Congedo Parentale.</li> </ul> <p><b>ACCORDO SETTORE EDILE ARTIGIANO E PMI AZIONI CPR E APPRENDISTATO DUALE PER LA RIPRESA LAVORATIVA DURANTE L'EMERGENZA COVID 19 DEL 23.4.2020</b> l'accordo prevede :</p> <p>1) Un nuovo servizio sicurezza CPR che, replicando la procedura operativa dei tre già esistenti, viene dedicato all'assistenza delle imprese iscritte ad Edilcassa per l'attuazione del protocollo sicurezza anticontagio, preconditione per la ripresa lavorativa (si intende il protocollo siglato da ANAEPA il 24.3.2020 comprensivo delle successive modifiche integrazioni ed aggiornamenti) tramite la consulenza dei servizi associativi mandamentali (associazione e/o società emanate). Il nuovo servizio CPR protocollo covid è pari ad un contributo a copertura del 100% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200 euro (iva esclusa) . L'attuazione del protocollo oltre al coinvolgimento degli RTLS di settore competenti per territorio dovrà valorizzare il materiale informativo Covid-19 che il CPR (organismo paritetico di settore) ha sviluppato e mantiene aggiornato alle novità sopraggiunte. Gli ulteriori elementi del nuovo servizio sono rinvenibili nel regolamento CPR aggiornato dall'accordo stesso.</p> <p>2) Novità sull'apprendistato duale per il quale viene rivisitato l'accordo di settore del 16.2.2018, adeguandolo nei principi a quello interconfederale regionale del 1.10.2018. In particolare vengono aggiornate le prestazioni welfare di previdenza complementare negoziale con importi diversi da quelli per l'area EBAV ( la lettera per la destinazione della quota di adesione contrattuale sarà scaricabile dal sito EDILCASSA) ,la borsa di studio allo studente lavoratore che versa la cassa (importo aumentato rispetto ad EBAV) ,il contributo alle imprese per la co pregettazione/l'avvio del contratto con rimborso da parte di Edilcassa per l'assistenza ricevuta dagli enti di formazione promossi dalle associazioni provinciali (aumentato da 30 % a 80 % ) e introdotto il servizio CPR per l'integrazione del DVR . La decorrenza è fissata per rapporti di duale con studenti iscritti all'anno scolastico in corso 2019/2020. Sul duale si conferma poi per gli aspetti retributivi e normativi quanto già in uso in applicazione dell'accordo interconfederale veneto del 1.10.2018 .</p> <p>3) Sui servizi CPR infine l'aggiornamento del termine alternanza scuola lavoro ( ASL) con quello della normativa vigente P.C.T.O. per i servizi sul DVR.</p>
--	-----------	---	---

**CCNL DEL 30.01.2020: DA MARZO 2020 AUMENTA CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVIDENZA NEGOZIALE COMPLEMENTARE** L'accordo stabilisce inoltre che il contributo contrattuale al Fondo di previdenza complementare PREVEDI ( in erogazione dal 1.1.2015) viene incrementato di euro 2,00 a parametro 100 (operaio comune) a partire dal 1 marzo 2020 per giungere ad un totale di euro 10,00 sul medesimo parametro. Ricordiamo che in Veneto vige l'accordo regionale sulla previdenza complementare nel settore edile del 31 agosto 2015 che consente, alle condizioni previste, la destinazione del contributo ad altro fondo negoziale in caso di piena adesione ( con TFR ) alla previdenza complementare.

L'intesa, infine, prevede la costituzione di due nuove commissioni paritetiche che di fatto completeranno la stesura "normativa" del rinnovo :

- "Commissione apprendistato e specificità",
- "Commissione revisione,semplificazione e armonizzazione normativa".

L'accordo ribadisce e rende operativa l'ulteriore commissione Bilateralità Paritetica già prevista dall'accordo nazionale del 20 maggio 2019

**SINTESI RINNOVO DEL 30.1.2020**

Il 30 gennaio 2020 ANAEPA Confartigianato Edilizia, le altre associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali di categoria FENEAL-Uil, FILCA-Cisl e FILLEA-Cgil, hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL 24.1.2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini, il rinnovo interessa nel Veneto circa 4.000 datori di lavoro e oltre 12.000 lavoratori dipendenti.

La decorrenza dell'accordo è fissata dal 1 Gennaio 2020 fino al 31 Dicembre 2020 ed è prevista un clausola di ultrattività triennale in caso di mancata disdetta nei termini previsti. L'accordo completa il percorso negoziale di rinnovo avviato con la sottoscrizione del Protocollo sul Welfare Contrattuale il 31 gennaio 2019 e del Protocollo sugli Enti Bilaterali nazionali il 20 maggio 2019.

Sul piano economico l'accordo assorbe gli importi di AFAC, in erogazione dal 1 aprile 2017, nella retribuzione tabellare base a decorrere dal 1° febbraio 2020. L'ultima erogazione degli importi a titolo di AFAC è quindi nelle retribuzioni di Gennaio 2020.

L'aumento retributivo effettivo sarà erogato in due tranches la prima nelle paghe di marzo 2021 e la seconda in quella di gennaio 2022 ( quest'ultima incide con aumenti solo sul 2° e 4° livello).

L'aumento complessivo del rinnovo sul 2° livello (es.operaio qualificato) è pari a 40 euro.

**SIGLATA INTESA SU NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE E CQC IN DATA 31.10.2019**

**Punto1)** corsi finanziati dallo 0,20% attivati dal 1.1.2020 e a valere sulle risorse accantonate in Edilcassa dal 1.10.2014, viene previsto il rimborso diretto da edilcassa all'impresa per i seguenti importi:

- 20 euro all'ora per i corsi teorici

- 25 euro all'ora per i corsi che prevedono almeno il 50% di attività pratiche

Frequenza minima del dipendente pari al 70% del corso svolto presso strutture emanate dalle associazioni provinciali dell'artigianato che hanno sottoscritto il CCRL

**Punto 2)** previste integrazioni nella lista dei percorsi formativi finanziati dal fondo 1% (vedi accordo allegato per dettagli)

**Punto 3)** attivato contributo per il dipendente autista che intenda effettuare corsi per ottenere la CQC pari a 1000 euro a valere sul fondo 1% in materia di sicurezza, a favore delle aziende che sostengono il corso per il proprio dipendente per il conseguimento. attivato ulteriore contributo pari a 150 euro per le ditte che sostengono il costo per il proprio dipendente autista per l'aggiornamento della cqc.

(LA DOCUMENTAZIONE –MODULO E ALLEGATI RICHIESTI DEVE ESSERE INVIATA VIA MAIL DAL BENEFICIARIO A EDILCASSA SECONDO LE ISTRUZIONI PRESENTI NEL MODULO STESSO)

**CONTRIBUTO SANITARIO INTEGRATIVO IMPIEGATI PART TIME:**

relativamente al versamento del contributo sanitario integrativo, riferito agli impiegati a part-time, non essendoci ancora il Regolamento del Fondo Sanitario nazionale, sentite per le vie brevi le parti sociali, si prevede che il predetto contributo venga rapportato all'orario di lavoro effettivo.

**ALLEGATE TABELLE E CONTRIBUZIONE EDILCASSA VENETO IN VIGORE**

Panificatori artigiani, PMI  
anche TERZIARIO  
E PUBBLICI  
ESERCIZI  
senza limiti su numero  
dipendenti

COD.INPS  
175

COD.EBAV  
AN

23

NESSUNA NOVITA'  
NEL \_\_\_\_\_ MESE  
CORRENTE

ERT PROROGATO  
FINO AL 31.3.2021

QUOTA \_\_\_\_\_ DI  
ADESIONE  
CONTRATTUALE  
ALLA PREVIDENZA  
CONTRATTUALE  
PROROGATA FINO  
A 31.3.2020

PROROGATE  
COMMISSIONI  
BILATERALI \_\_\_\_\_ DI  
CATEGORIA \_\_\_\_\_ PER  
CONTRATTI T.D.

**SCADENZA CCNL**  
**31.12.2018**

CCNL DEL 23.2.2017 e CCRL 14.4.2017 (prorogato con verbale del 15.7.19 e del 21.4.2020)

ELEMENTO RETRIBUTIVO TRANSITORIO REGIONALE art.21.1 CCRL 14.4.2017 come prorogato dal verbale di accordo del 15.7.2019 (SOSTITUISCE E.E.T. CESSATO AL 31.10.16)

*Ai lavoratori OPERAI, IMPIEGATI, QUADRI (Per lavoratori con apprendistato professionalizzante solo da primo mese successivo all'inizio del quarto anno se completato il terzo anno di contratto anche con datori di lavoro diversi se medesima qualifica contrattuale) in forza nel mese di erogazione nel settore artigiano veneto degli alimentaristi dal 1.4.2017 al 30.6.2019, dal 1.7.2019 al 31.03.2020 E DAL 1.4.2020 AL 31.3.2021, è erogato un elemento regionale transitorio per le ore effettivamente lavorate. Ai fini dell'erogazione del premio sono considerate come lavorate anche le ore di permesso retribuito per assemblea, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal CCRL nonché il periodo di astensione obbligatoria per maternità con riduzione del 50% dell'importo orario spettante per un massimo di 5 mesi, a partire dal 1.4.2018 ai fini del computo l'importo orario dell'ert sarà elevato al 100%. Dovrà inoltre tener conto dell'ERT anche la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuta dall'INAIL avvenuto all'interno dell'azienda.*

### ERT PANIFICATORI VENETO

	mensile	orario
A1 S	21,20	0,12254
A1	17,70	0,10231
A2	14,80	0,08555
A3	11,30	0,06532
A4	9,40	0,05434
B1	13,00	0,07514
B2	6,90	0,03988
B3S	5,80	0,03353
B3	5,60	0,03237
B4	4,50	0,02601
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	DA 37° MESE	

**QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.22.1 CCRL DEL 14.4.2017, PROROGA DEL 15.7.19 e successiva proroga del 21.4.2020 (SOLIDARIETA' VENETO, ALTRO NEGOZIALE) per i dipendenti in forza dal 14.4.17 in poi.**

	VERSAMENTO MENSILE	
	FULL TIME	PART TIME ≤50%
IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI GRUPPO A	€ 8,00	€ 4,00
IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI GRUPPO B	€ 5,00	€ 2,50

#### APPRENDISTI ESCLUSI

DA EROGARE TRAMITE VERSAMENTO AD EBAV NEL PERIODO 1.4.2017-->30.6.2019 1.7.2019-->31.03.2020 e dal 1.4.2020 al 31.3.2021 (proroga del 15.7.19 e del 21.4.2021) modalità versamento come quote EBAV (vedi tab.B1 regole di calcolo [www.ebav.it](http://www.ebav.it)) quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300

<p>Alimentari Artigiani;</p> <p>COD.INPS 175 COD.EBAV AM</p>	<p>25</p>	<p><b>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</b></p> <p><u>ERT PROROGATO FINO AL 31.3.2021</u></p> <p><u>QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA CONTRATTUALE PROROGATA FINO A 31.3.2020</u></p> <p><u>PROROGATE COMMISSIONI BILATERALI DI CATEGORIA PER CONTRATTI T.D.</u></p> <p><b>SCADENZA CCNL AL 31.12.2018</b></p>	<p><b>CCNL DEL 23.2.2017 e CCRL 14.4.2017 (prorogato con verbale del 15.7.19)</b></p> <p><b>ELEMENTO RETRIBUTIVO TRANSITORIO REGIONALE art.21.1 CCRL 14.4.2017 come prorogato dal verbale di accordo del 15.7.2019 (DA 1.4.2017 SOSTITUISCE I.R.R. ED E.E.T.)</b></p> <p><i>Ai lavoratori OPERAI, IMPIEGATI, QUADRI (Per lavoratori con apprendistato professionalizzante solo da primo mese successivo all'inizio del quarto anno se completato il terzo anno di contratto anche con datori di lavoro diversi se medesima qualifica contrattuale) in forza nel mese di erogazione nel settore artigiano veneto degli alimentaristi dal 1.4.2017 al 30.6.2019, dal 1.7.2019 al 31.03.2020 e <b>dal 1.4.2020 al 31.3.2021</b> è erogato un elemento regionale transitorio per le ore effettivamente lavorate. Ai fini dell'erogazione del premio sono considerate come lavorate anche le ore di permesso retribuito per assemblea, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal CCRL nonchè il periodo di astensione obbligatoria per maternità con riduzione del 50% dell'importo orario spettante per un massimo di 5 mesi, a partire dal 1.4.2018 ai fini del computo l'importo orario dell'ert sarà elevato al 100% . Dovrà inoltre tener conto dell'ERT anche la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL avvenuto all'interno dell'azienda.</i></p> <table border="1" data-bbox="874 1070 1347 1563"> <thead> <tr> <th colspan="3">ERT ALIMENTARISTI ARTIGIANI VENETO</th> </tr> <tr> <th></th> <th>mensile</th> <th>orario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1s</td> <td>130,00</td> <td>0,75145</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>104,00</td> <td>0,60116</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>85,00</td> <td>0,49133</td> </tr> <tr> <td>3/a</td> <td>73,00</td> <td>0,42197</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>62,00</td> <td>0,35838</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>55,00</td> <td>0,31792</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>48,00</td> <td>0,27746</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>38,00</td> <td>0,21965</td> </tr> <tr> <td>APPRENDISTI PROF.</td> <td colspan="2">Da 37° MESE</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.22.1 CCRL DEL 14.4.2017 E PROROGA DEL 15.7.19 e successiva proroga del 21.4.2020 (SOLIDARIETA' VENETO , ALTRO NEGOZIALE) per i dipendenti in forza dal 14.4.17 in poi.</b></p> <table border="1" data-bbox="785 1662 1430 1935"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESTINATARI</th> <th colspan="2">VERSAMENTO MENSILE</th> </tr> <tr> <th>FULL TIME</th> <th>PART TIME ≤ 50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI</td> <td>€ 26,00</td> <td>€ 13,00</td> </tr> <tr> <td>APPRENDISTI</td> <td>€ 10,00</td> <td>€ 6,50</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>DA EROGARE TRAMITE VERSAMENTO AD EBAV NEL PERIODO 1.4.2017--&gt;30.6.2019 1.7.2019--&gt;31.03.2020 E DAL 1.4.2020 AL 31.3.2021 (proroga del 15.7.19 e del 21.4.2020) modalità versamento</b></p>	ERT ALIMENTARISTI ARTIGIANI VENETO				mensile	orario	1s	130,00	0,75145	1	104,00	0,60116	2	85,00	0,49133	3/a	73,00	0,42197	3	62,00	0,35838	4	55,00	0,31792	5	48,00	0,27746	6	38,00	0,21965	APPRENDISTI PROF.	Da 37° MESE		DESTINATARI	VERSAMENTO MENSILE		FULL TIME	PART TIME ≤ 50%	IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 26,00	€ 13,00	APPRENDISTI	€ 10,00	€ 6,50
ERT ALIMENTARISTI ARTIGIANI VENETO																																															
	mensile	orario																																													
1s	130,00	0,75145																																													
1	104,00	0,60116																																													
2	85,00	0,49133																																													
3/a	73,00	0,42197																																													
3	62,00	0,35838																																													
4	55,00	0,31792																																													
5	48,00	0,27746																																													
6	38,00	0,21965																																													
APPRENDISTI PROF.	Da 37° MESE																																														
DESTINATARI	VERSAMENTO MENSILE																																														
	FULL TIME	PART TIME ≤ 50%																																													
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 26,00	€ 13,00																																													
APPRENDISTI	€ 10,00	€ 6,50																																													

			come quote EBAV (vedi tab.B1 regole di calcolo <a href="http://www.ebav.it">www.ebav.it</a> ) quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300																					
<b>ALIMENTARISTI PMI</b> <u>ESCLUSIVAMENTE PER DITTE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENEDENTI PUBBLICI ESERCIZI E INDUSTRIALI</u> <b>COD.INPS 175 COD.EBAV AK</b>	26	<b>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</b>  <b>SCADENZA CCNL AL 31.12.2018</b>  <b>N.B.: per ALIMENTARISTI PMI non è prevista l'erogazione dell'ert (ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO) e non è prevista la quota di adesione contrattuale al fondo di previdenza negoziale.</b>	<b>CCNL DEL 23.2.2017 e CCRL 14.4.2017 (prorogato al 31.3.2020 con verbale del 15.7.19)</b> <b>ARTICOLI CCRL 14.4.2017 valevoli per imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti</b> <b>ART.24: RETRIBUZIONE REGIONALE</b> in aggiunta alla retribuzione derivante dal CCNL viene confermata la quota aggiuntiva di euro 0,44 mensili, derivante dall'accordo interconfederale regionale del 12.12.1989. <b>ART.25: CONTRIBUZIONE EBAV</b> le parti convengono che dal 1.5.2017 in aggiunta ai versamenti di primo livello le imprese versano il secondo livello ebav (codice contratto AK) secondo i seguenti fondi: <table border="1" data-bbox="671 808 1549 1025"> <thead> <tr> <th>FONDI</th> <th>QUOTA C/IMPRESSE</th> <th>QUOTA C/LAVORATORI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promozione</td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Formazione</td> <td>0,77</td> <td>0,52</td> </tr> <tr> <td>Sussidi assistenziali</td> <td>2,08</td> <td>0,68</td> </tr> <tr> <td>Professionalità</td> <td>0,93</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ambiente e sicurezza</td> <td>0,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE</b></td> <td><b>6,28</b></td> <td><b>1,20</b></td> </tr> </tbody> </table> <b>ART.26:APPLICAZIONE A.I. VENETI</b> alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti comprese nella sfera di applicazione del CCNL 13 febbraio 2017 saranno applicati tutti gli accordi interconfederali regionali stipulati dalle associazioni artigiane e dalle OO.SS venete. <b>ART.27: ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA</b> Attraverso la sottoscrizione del ccl del 14.4.2017 e con l'implementazione della bilateralità regionale, Le Parti concordano che le disposizioni contrattuali relative all'elemento economico di garanzia sono pienamente rispettate pertanto le imprese in regola con i versamenti ad EBAV non sono tenute a all'erogazione dell'elemento economico di garanzia.	FONDI	QUOTA C/IMPRESSE	QUOTA C/LAVORATORI	Promozione	2,00		Formazione	0,77	0,52	Sussidi assistenziali	2,08	0,68	Professionalità	0,93		Ambiente e sicurezza	0,50		<b>TOTALE</b>	<b>6,28</b>	<b>1,20</b>
FONDI	QUOTA C/IMPRESSE	QUOTA C/LAVORATORI																						
Promozione	2,00																							
Formazione	0,77	0,52																						
Sussidi assistenziali	2,08	0,68																						
Professionalità	0,93																							
Ambiente e sicurezza	0,50																							
<b>TOTALE</b>	<b>6,28</b>	<b>1,20</b>																						
<b>Concia Cod Inps 047 COD.EBAV AZ</b>	67	<b>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</b>	<b>FIRMATO CCRL IN DATA 7.3.2016 CON LE PAGHE DI MARZO 2019 L'ELEMENTO RETRIBUTIVO REGIONALE SARA' CONGLOBATO NELLA RETRIBUZIONE TABELLARE</b> <table border="1" data-bbox="671 1413 1522 1753"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>RETRIBUZIONE TABELLARE DA MARZO 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Q</td> <td>1674,33</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>1592,87</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1488,45</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1415,62</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1352,27</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>1291,33</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>1231,83</td> </tr> <tr> <td>GBIS</td> <td>1175,52</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>1132,86</td> </tr> </tbody> </table>	LIVELLO	RETRIBUZIONE TABELLARE DA MARZO 2019	Q	1674,33	A	1592,87	B	1488,45	C	1415,62	D	1352,27	E	1291,33	F	1231,83	GBIS	1175,52	G	1132,86	
LIVELLO	RETRIBUZIONE TABELLARE DA MARZO 2019																							
Q	1674,33																							
A	1592,87																							
B	1488,45																							
C	1415,62																							
D	1352,27																							
E	1291,33																							
F	1231,83																							
GBIS	1175,52																							
G	1132,86																							
<b>Pulizie Artigiane</b>  <b>COD.INPS 120</b>  <b>COD.EBAV AX</b>	69	<b>NESSUNA NOVITA' CESSATA EROGAZIONE EET DALLE PAGHE DI SETTEMBRE 2017 CESSATA VOCE RETRIBUTIVA EDAR DA 1.4.2017</b>	<b>CCNL DEL 18.9.2014, CCRL DEL 20.10.2014</b> Fonti tutte sul sito <a href="http://www.confartigianatomarcatrevigiana.it">www.confartigianatomarcatrevigiana.it</a> : CONFARTIGIANATO NOTIZIE CONTENENTE APPROFONDIMENTO SUL RINNOVO IN ESAME CONSULTABILE SUL SITO <a href="http://www.confartigianatomarcatrevigiana.it">www.confartigianatomarcatrevigiana.it</a> Rinnovo ccnl del 18.9.14 (precedente del 1999) stipulato ccl v.to del 20.10.14 che gestisce armonizzazione nuovo ccnl a precedenti accordi regionali 1. inserite nel campo di applicazione di questo ccnl/ccrl le ditte dell'area verde /cura e manutenzione del paesaggio (ateco 81.30) che fino al 30.9.14 erano nei settori scoperti;																					

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. normato apprendistato professionalizzante per le assunzioni dal 1.10.2014;</li> <li>3. normato contratto a termine dal 18.9.14 ( es.nuovi limiti );</li> <li>4. normato contratto part-time dal 18.9.14;</li> <li>5. aumento % supplementare dal 20% al 22% e altri aspetti sulle clausole elastiche dal 18.9.14 ;</li> <li>6. cambiata la regola sul subentro negli appalti dal 18.9.2014 ; ora esiste un clausola di garanzia occupazionale da valutare anche nelle procedure di licenziamento collettivo</li> <li>7. esteso campo di applicazione alla pulizia piscine dal 18.9.2014</li> </ol>
<b>Settore Cineaudiovisivo</b>	np	<b>SIGLATO IN DATA 16.7.2019 PRIMO CCNL PER LE IMPRESE ANCHE NON ARTIGIANE DEL SETTORE CINEAUDIOVISIVO</b>	<p><b>CCNL DEL 16.7.2019</b> in data 16.7.2019 è stato sottoscritto il primo CCNL per i dipendenti del settore Cineaudiovisivo.</p> <p><b>CAMPO DI APPLICAZIONE</b> Il CCNL è applicabile da tutte le imprese, anche non artigiane, che svolgono le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. distribuzione, importazione – esportazione di film e telefilm;</li> <li>2. stabilimenti di doppiaggio;</li> <li>3. produzione cinematografica, televisiva e di cartoni animati (escluso il personale addetto alle troupes delle produzioni cinematografiche);</li> <li>4. aziende esercenti lo sviluppo e la stampa;</li> <li>5. aziende che gestiscono teatri di posa.</li> </ol> <p><b>DECORRENZA E DURATA</b> Decorre dal 1.8.2019 e scade il 18 gennaio 2021.</p> <p><b>STRUTTURA DEL CCNL</b> Il nuovo CCNL contiene di una parte generale applicabile a tutti i rapporti di lavoro e una disciplina specifica per ognuno dei settori di cui sopra.</p> <p><b>PARTE ECONOMICA</b> L'accordo definisce una retribuzione tabellare con decorrenza 01.08.2019 e una tranche di aumento con decorrenza 01.01.2020</p> <p style="text-align: center;"><b>TABELLE IN FASE DI DEFINIZIONE</b> <b>CIRCOLARE CONFARTIGIANATO IMPRESE 798/A del 17.7.2019</b></p>
<b>Settori scoperti COD INPS 116 COD EBAV AT</b>	28	<b>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</b> LE DITTE ARTIGIANE AVENTI AD OGGETTO SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI ESCONO DA SETTORI SCOPERTI	Da <u>3.3.2018</u> le ditte aventi natura giuridica ARTIGIANA AVENTI COME ATTIVITA' SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI ESCONO del meccanica settori scoperti ed entrano anche con il secondo livello EBAV nel ccnl/ccrl LEGNO LAPIDEI 3/75

**VERBALE DI ACCORDO SU NUOVE PRESTAZIONI LEGATE  
ALL'EMERGENZA COVID**

VERBALE DI ACCORDO REGIONALE 23/09/20 E ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE  
DEL 2/5/20

Il giorno 17 dicembre 2020 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, assistito dal Segretario Regionale Sergio Maset

- CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario Regionale Matteo Ribon;

- CASARTIGIANI Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- CGIL regionale Veneto, rappresentata dal segretario generale regionale Christian Ferrari, dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Renzo Pellizzon;

- CISL regionale Veneto, rappresentata dal segretario generale regionale Gianfranco Refosco e da Riccardo Campoprese;

- UIL regionale Veneto, rappresentata dal segretario generale regionale Roberto Toigo e da Giannino Rizzo;

Le Parti come sopra costituite

- Visti gli accordi del 2 maggio 2020 e del 23 settembre 2020 sulle prestazioni legate all'emergenza COVID;
- Tenuto conto che la diffusione della pandemia COVID 2019 impone alle parti una visione dinamica ed evolutiva delle prestazioni già attivate

hanno convenuto quanto segue

In aggiunta alle prestazioni disciplinate dagli accordi richiamati in premessa, sono attivate due nuove prestazioni straordinarie ebav da riconoscere a favore delle imprese e dei lavoratori, legate all'utilizzo dello "smartworking in forma semplificata" e finanziate dal "Fondo Ebav Per L'Emergenza COVID 19 - Riaprire Sicuri", costituito a seguito dell'accordo regionale del 2 maggio 2020.



1

Le caratteristiche principali della nuova prestazione sono le seguenti:

- **Requisiti minimi per accedere alla prestazione**
  - alle imprese: a condizione che il lavoro agile sia stato attivato a decorrere dal 23 febbraio 2020 per un periodo minimo documentato non inferiore a 60 giornate
  - ai lavoratori: a condizione di essere stati coinvolti nel lavoro agile per un periodo minimo documentato non inferiore alle 60 giornate (anche non continuative) a decorrere dal 23 febbraio 2020
- **Importo della prestazione**
  - euro 250 per le imprese per ogni lavoratore coinvolto nell' attivazione
  - euro 250 per ogni lavoratore in smart working semplificato (quota a valere sulle risorse specifiche del " fondo sostegno alla genitorialità" previsto dall'art. 3 dell'accordo 2 maggio 2020.

La richiesta di dette prestazioni esclude l'erogazione dell'analoga prestazione prevista dall'accordo regionale sullo smart working del 20 dicembre 2019.

Ai fini della presentazione della domanda il periodo minimo di lavoro agile dovrà essere documentato utilizzando :

- per le imprese: la ricevuta di attivazione dello smartworking rilasciate dal portale ministeriale corredata dal file excel allegato alla procedura telematica
- per i lavoratori: la/e comunicazione/i aziendale di attivazione e/o un'attestazione del datore di lavoro che certifichi il raggiungimento di numero minimo di giornate

Copia del presente accordo viene trasmessa ad Ebav


Le parti confermano altresì la modifica alla prestazione sulla sanificazione ex verbale di accordo 23 settembre 2020, con elevazione da € 200 ad € 650 della relativa quota di rimborso, come già comunicato ad Ebav lo scorso 10 novembre 2020.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO IMPRESE  
VENETO



CNA VENETO



CASARTIGIANI VENETO




CGIL VENETO



CISL VENETO



UIL VENETO



**Accordo Interconfederale Regionale  
per il capitale umano e  
l'agibilità del Fondo Nuove Competenze  
per le imprese del settore artigiano e delle PMI  
del Veneto**

Il giorno 16 novembre 2020 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

**CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**, rappresentata dal Vicepresidente Vicario Roberto Boschello, assistito dal Segretario Regionale Sergio Masel, da Ferruccio Righetto e da Giulia Rosolen;

**GNA Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Matteo Ribon;

**CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Allberti;

6

**CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Christian Ferrari, dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Renzo Pellizzon;

**CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gianfranco Refosco, da Riccardo Camporese e da Alfio Calvagna;

**UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Roberto Tolgo e da Gianni Rizzo



Accordo Interconfederale Regionale 16 novembre 2020

## LE PARTI SOCIALI REGIONALI

### VISTI

- Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" convertito con la Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- L'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 settembre 2020;
- Il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti il 22 ottobre 2020;
- Il Decreto Direttoriale ANPAL del 4 novembre 2020 con il quale è stato approvato l'Avviso finalizzato a dare attuazione al Fondo Nuove Competenze


### CONDIVIDONO CHE

- Nell'attuale contesto socio economico, duramente colpito dagli effetti della pandemia da COVID-19, emerge una crescente necessità per il nostro ecosistema territoriale di un cambiamento strutturale verso l'approccio alle competenze, sempre più decisivo per far fronte alle nuove sfide che richiedono un investimento nel capitale umano per coglierne appieno il potenziale e ricomporre le disuguaglianze;
- La formazione costituisce una leva strategica per innalzare il livello del capitale umano, da una parte offrendo alle lavoratrici ed ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, e dall'altra sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 oltreché dalle trasformazioni economiche e sociali che hanno un impatto diretto sul lavoro;

### VALUTATO CHE

- Il Fondo Nuove Competenze, nonostante le possibili criticità per le piccole e le loro imprese, rappresenta una cornice in cui imprese e lavoratori possono concordare l'acquisizione di nuove competenze in linea con i bisogni mutati del sistema lavoro anche in una prospettiva di *life-long-learning*;
- In questo contesto un ruolo primario può essere interpretato anche dalla bilateralità regionale e dai fondi interprofessionali oltreché dagli altri strumenti di finanziamento comunitari;

Accordo Interconfederale Regionale 16 novembre 2020



**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 (Oggetto)**

Le Parti con la sottoscrizione del presente Accordo intendono rendere agibile da parte delle imprese artigiane e PMI del Veneto il *Fondo Nuove Competenze*, istituito dall'articolo 88 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (C.d. Decreto rilancio) convertito con modifiche nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente modificato dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, individuando a tal fine strumenti e modalità per consentire alle stesse di poter presentare istanza di contributo ad ANPAL.

**Art. 2 (Obiettivi)**

Le attività formative devono essere preordinate a supportare la ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, con la finalità di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**Art. 3 (Modalità di attuazione)**

Le imprese che intendano avvalersi degli interventi finanziati nell'ambito del Fondo Nuove Competenze dovranno obbligatoriamente inviare telematicamente ad EBAV, tramite l'associazione artigiana cui aderiscono o conferiscono mandato, un'istanza formulata utilizzando l'allegato 1.

L'istanza dovrà indicare obbligatoriamente:

- a) Il numero totale dei dipendenti ed il numero dei dipendenti coinvolti nei percorsi formativi rispetto ai quali si intende proporre istanza per l'accesso al Fondo Nuove Competenze;
- b) Il numero delle ore destinate alla formazione per un massimo di 260 ore per lavoratore e la conseguente rimodulazione dell'orario di lavoro su base settimanale/mensile;
- c) L'indicazione del fabbisogno dell'impresa in termini di nuove competenze in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo e di prodotto ovvero di nuove competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore in vista di percorsi di mobilità e ricollocazione, coerentemente agli ambiti progettuali individuati dalle Parti nell'allegato 2.
- d) L'indicazione del soggetto che erogherà la formazione, e, nel caso di erogazione della formazione da parte dell'impresa, la dichiarazione del possesso dei requisiti tecnici, fiscali e professionali per lo svolgimento del medesimo progetto.

Accordo Interconfederale Regionale 16 novembre 2020



L'istanza, redatta nelle forme dell'allegato 1, in uno con il verbale, di cui all'allinea seguente, costituiscono parte integrante del presente accordo.

#### Art. 4 Commissioni bilaterali

Ognuna delle associazioni artigiane regionali firmatarie il presente accordo potrà costituire una commissione bilaterale ed intercategoriale, composta da 6 membri, di cui 3 in rappresentanza delle COSS regionali dei lavoratori e 3 in rappresentanza dell'Associazione Artigiana. Oltre al componente effettivo è previsto anche un supplente.

Entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente Intesa le parti si scambieranno i nominativi dei propri rappresentanti nella Commissione.

L'impresa che intenda avvalersi del Fondo Nuove Competenze ai sensi del presente Accordo dovrà inviare alla segreteria di EBAV, l'istanza formulata utilizzando l'Allegato 1.

La segreteria di EBAV trasmetterà ai componenti della Commissione competente entro i due giorni lavorativi successivi l'istanza ricevuta dall'impresa proponente.

Contestualmente all'invio della documentazione, la Segreteria, chiederà ai componenti della Commissione di esprimere un parere di conformità sull'istanza entro i tre giorni lavorativi successivi all'invio.

I membri della Commissione sono chiamati ad esprimersi rispetto alla conformità dell'istanza rispetto a quanto previsto nell'ambito del presente accordo.


Entro i due giorni lavorativi successivi la segreteria di EBAV redigerà apposito verbale di accoglimento dell'istanza, o, sulla base di quanto segnalato dai componenti della Commissione indicherà eventuali osservazioni/integrazioni da apportare alla stessa. Il verbale sarà inviato all'impresa proponente, e, per conoscenza ai membri della Commissione, a cura della segreteria di EBAV.

#### Art. 5 (Progetto per lo sviluppo delle competenze)

Il progetto per lo sviluppo delle competenze, che sarà attuato nell'ambito della rimodulazione dell'orario di lavoro, dovrà indicare almeno:

- a) Gli obiettivi di apprendimento in termini di competenze
- b) I soggetti destinatari
- c) Il soggetto erogatore della formazione
- d) Le metodologie didattiche
- e) La durata del percorso formativo
- f) Le modalità di validazione delle competenze acquisite

Il progetto dovrà essere coerente con gli ambiti individuati nell'allegato 2 e dare evidenza: delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze; delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze coerente con gli standard professionali e di



qualificazione definiti nell'ambito dei Repertori nazionali e regionali, ovvero con l'atlante delle professioni INAPP.

La formazione potrà essere teorica e pratica. La formazione potrà anche essere realizzata in FAD (formazione a distanza).

I percorsi formativi dovranno svolgersi all'interno dell'orario di lavoro.

Gli interventi di cui sopra potranno essere realizzati anche attraverso forme di finanziamento o co-finanziamento pubblico e/o per il tramite di Fondartigianato ed EBAV.

Potranno essere associati all'avvio dei percorsi formativi avviati nell'ambito del Fondo Nuove Competenze, tutti i servizi formativi finanziati dalla bilateralità artigiana veneta.

#### Art. 6 (Soggetti erogatori)

Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero gli altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività formative, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i CPIA, gli ITS, i centri di ricerca accreditati presso il Ministero del Lavoro.

Può inoltre svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, in tale caso questa dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti tecnici, fiscali e professionali per lo svolgimento del medesimo progetto.

#### Art. 7 (Documentazione dei percorsi)

Al fini della presentazione delle istanze si rinvia alle disposizioni del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e a quanto previsto nell'Avviso pubblico di ANPAL.

#### Art. 8 (Durata)

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata biennale.

#### Art. 9 (Monitoraggio)

Le Parti nel mese di maggio 2021 effettueranno un monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo al fine di verificarne l'efficacia.

Accordo Interconfederale Regionale 16 novembre 2020



**Art. 10 (Disposizioni finali)**

Le Parti convergono che l'efficacia del presente Accordo possa essere estesa anche a:

- a) Le associazioni artigiane e le OO.SS. stipulanti il presente Accordo e alle loro articolazioni;
- b) Le associazioni artigiane che aderiscano direttamente, o per il tramite di un'associazione provinciale, ad un'associazione regionale firmataria del presente Accordo;
- c) Gli enti promossi, costituiti o partecipati da associazioni artigiane e dalle OOSS di cui ai punti precedenti.

Condizione imprescindibile per l'estensione dell'efficacia è l'invio di una lettera di adesione alla propria associazione regionale di riferimento.

La validità dell'Accordo è inoltre estesa anche alle strutture della bilateralità artigiana veneta derivanti da accordi collettivi stipulati a livello regionale.

Al fine dell'applicazione del presente Accordo costituisce presupposto non sostituibile dall'obbligazione alternativa il regolare versamento alla bilateralità artigiana veneta.

La contrattazione regionale di categoria potrà integrare il presente accordo, adattandolo alla specificità del settore.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



CGIL VENETO



CNA VENETO




CISL VENETO



CASARTIGIANI VENETO



UIL VENETO



# 10 MILIONI DI EURO PER IMPRESE E LAVORATORI (EDILIZIA ESCLUSA) PER INTERVENTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19

Il 23 settembre 2020 è stato siglato il verbale di modifica dell'accordo interconfederale regionale del 2 maggio scorso per interventi straordinari legati all'emergenza sanitaria erogati dalla bilateralità artigiana veneta.



## IMPRESSE



**Sostegno alla liquidità delle imprese nell'accesso alle garanzie necessarie per ottenimento dei finanziamenti per il tramite del Consorzio Veneto Garanzie. Nuovi finanziamenti nel periodo dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020. Rimborso fino a 300 euro MOD. A31**



**Sostegno per l'applicazione dei protocolli sicurezza: interventi dal 15 marzo al 31 dicembre 2020. Rimborso fino a 200 euro MOD. A32**



**Sostegno alle attività di sanificazione per interventi dal 17 marzo fino al 31 dicembre 2020. Rimborso fino a 200 euro MOD. A33**



**Contributo per alle aziende che hanno avuto un utilizzo intensivo di FSBA causale COVID -19 nel periodo da marzo a dicembre 2020 MOD. A24**



**Interventi per eventi (dal 15 marzo al 31 dicembre 2020):**

- Azienda con soggetti posti in isolamento fiduciario con provvedimento dell'ASL competente. Rimborso fino a 700 euro
- Azienda il cui lavoratore dipendente, dopo una missione all'estero, è soggetto ad obbligo di quarantena in attesa dei risultati del tampone. Rimborso fino a 300 euro
- Accertamenti sanitari sui lavoratori "fragili" così come definiti dai documenti dei Ministeri del Lavoro e della Salute. Rimborso fino a 250 euro
- Acquisto materiale non sanitario anticontagio per adempiere alle prescrizioni derivanti dal Ministero della Salute. Rimborso fino a 500 euro
- Diaria di 8 euro per assenza dall'attività aziendale per provvedimento dell'ASL in caso di assenza di titolari, soci e collaboratori dovuta ad isolamento fiduciario del figlio con provvedimento ASL. Quota massima per azienda di 160 euro

MOD. A34



## LAVORATORI



**Contributo a favore di lavoratori iscritti a Ebav che siano stati effettivamente sospesi nel periodo tra Marzo e Dicembre 2020 con ammortizzatori sociali causale Covid-19. Una tantum di 250 euro MOD. D31**



**Sostegno alla genitorialità per i lavoratori che hanno utilizzato, per almeno 10 giorni lavorativi, il permesso per congedo parentale (art.23 del dl 18/2020 e s.m.i.). Pari a 250 euro MOD. D32**



**Sostegno alle famiglie con figli studenti con almeno un genitore iscritto EBAV attraverso un rimborso forfettario una tantum di 100 euro per costi di acquisto di strumenti per la didattica on line (tablet, telefonini, canoni relativi ad un più intenso utilizzo di internet, ecc) MOD. D33**

### CONFARTIGIANATO IMPRESSE MARCA TREVIGIANA

Piazza delle istituzioni, 34/A - 31100, Treviso - Tel: 0422 433300 | Fax: 0422 433330  
info.prov@confartigianatomarcatrevisiana.it - www.confartigianatomarcatrevisiana.it

#### ASOLOMONTEBELLUNA

Via Strada Muson, 2/B - 31011, Asolo  
Via G. di Vittorio, 1 - 31044, Montebelluna  
Tel: 0423 5277 | Fax: 0423 524138  
info@am.confart.tv  
www.confartigianatoasolomontebelluna.it

#### CONEGLIANO

Viale Italia, 259 - 31015, Conegliano  
Tel: 0438 1710400 | Fax: 0438 1710450  
info@co.artigianato.org  
www.confartigianatoservizi.com

#### TREVISO

Via Rosa Zalivani, 2 - 31100, Treviso  
Tel: 0422 2111 | Fax: 0422 582460  
info.tv@confartigianatotreviso.it  
www.confartigianatotreviso.it

#### CASTELFRANCO VENETO

Borgo Treviso, 164/E - 31033, Castelfranco Veneto  
Tel: 0423 7317 | Fax: 0423 770343  
info@cf.confart.tv  
www.confartigianatocastelfranco.it

#### ODERZO - MOTTA

Via dei Mosaici, 8 - 31046, Oderzo  
Tel: 0422 2071 | Fax: 0422 207299  
info@confartigianatoservizi.it  
www.confartigianatoservizi.it

#### VITTORIO VENETO

Via Leonardo Da Vinci, 76 - 31029, Vittorio Veneto  
Tel: 0438 553582 | Fax: 0438 946668  
info@confartigianatovittorioveneto.it  
www.confartigianatovittorioveneto.it

# INTERVENTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID - 19

Il 23 settembre 2020 è stato siglato il verbale di modifica dell'accordo interconfederale regionale del 2 maggio per interventi straordinari legati all'emergenza sanitaria erogati dalla bilateralità artigiana veneta. Le prestazioni erogate dal Fondo SANI.IN.VENETO rispettivamente per le spese sostenute da imprese e iscritti (dipendenti, titolari soci e collaboratori iscritti SIA e familiari in copertura SIF) sono le seguenti:



## IMPRESSE

	<b>DPI SANITARI ANTICONTAGIO</b> 17.03.2020 - 31.12.2020	I rimborsi potranno essere erogati esclusivamente per le spese di acquisto sostenute dalle aziende per i seguenti materiali: - Mascherine protettive delle vie respiratorie (tipo FFP2, FFP3 o mascherina chirurgica) - Guanti di protezione - Occhiali e visiere protettive - Disinfettanti, gel per igienizzazione mani, altri detergenti adatti al Covid-19. 50% di quanto sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto degli stessi con un tetto massimo annuale di euro 30,00 per ogni dipendente iscritto
	<b>TERMOMETRI A DISTANZA</b> 17.03.2020 - 31.12.2020	Le spese di acquisto di: - Termometri a distanza e/o monouso e/o altri idonei 50% del costo sostenuto con un tetto massimo annuale per azienda pari a euro 80,00.
	<b>SAGGI DIAGNOSTICI COVID</b> 1.09.2020 - 31.03.2021	- Rimborso di euro 50,00 per ogni tampone molecolare effettuato ai dipendenti, titolari, soci e collaboratori - Rimborso di euro 35,00 per ogni tampone rapido antigenico effettuato ai dipendenti, titolari, soci e collaboratori - Rimborso di euro 35,00 per ogni test sierologico IGC-IGM effettuato ai dipendenti, titolari, soci e collaboratori



## ISCRITTI A SANI.IN.VENETO, SANI.IN.FAMIGLIA E SANI.IN.AZIENDA

	<b>DIARIA PER ISOLAMENTO FIDUCIARIO/RICOVERO OSPEDALIERO</b> 17.03.2020 - 31.12.2020	Nei casi di isolamento fiduciario e/o ricovero ospedaliero, il Fondo ha previsto delle quote di indennizzo: una diaria giornaliera di € 38,25 per ogni giorno di isolamento e/o ricovero fino ad un massimo di € 437,50/annui
	<b>RIMBORSI PER PRESTAZIONI CONNESSE AL CORONAVIRUS</b> 17.03.2020 - 31.12.2020	Per visite specialistiche correlate al Covid-19 è fissato un rimborso con massimale specifico di 1.000,00 euro. Per gli esami di laboratorio e diagnostici il massimale specifico è pari a 8.750,00 euro
	<b>SAGGI DIAGNOSTICI COVID 19</b> 1.09.2020 - 31.03.2021	Rimborso di euro 50,00 per ogni tampone molecolare Rimborso di euro 35,00 per ogni tampone rapido antigenico Rimborso di euro 35,00 per ogni test sierologico IGC-IGM (massimale di due tamponi della stessa tipologia al mese per lo stesso soggetto)
	<b>VACCINO INFLUENZALE</b> 1.09.2020 - 31.03.2021	Rimborso vaccino influenzale di euro 20,00

### CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA

Piazza delle istituzioni, 34/A - 31100, Treviso - Tel: 0422 433300 | Fax: 0422 433330  
 info.prov@confartigianatomarcatrevisiana.it - www.confartigianatomarcatrevisiana.it

**ASOLOMONTEBELLUNA**  
 Via Strada Muson, 2/B - 31011, Asolo  
 Via G. di Vittorio, 1 - 31044, Montebelluna  
 Tel: 0423 5277 | Fax: 0423 524138  
 info@am.confart.tv  
 www.confartigianatoasolomontebelluna.it

**CASTELFRANCO VENETO**  
 Borgo Treviso, 164/E - 31033, Castelfranco Veneto  
 Tel: 0423 7317 | Fax: 0423 770343  
 info@cf.confart.tv  
 www.confartigianatocastelfranco.it

**CONEGLIANO**  
 Viale Italia, 259 - 31015, Conegliano  
 Tel: 0438 1710400 | Fax: 0438 1710450  
 info@co.artigianato.org  
 www.confartigianatoservizi.com

**ODERZO - MOTTA**  
 Via dei Mosaici, 8 - 31046, Oderzo  
 Tel: 0422 2071 | Fax: 0422 207299  
 info@confartigianatoservizi.it  
 www.confartigianatoservizi.it

**TREVISO**  
 Via Rosa Zalivani, 2 - 31100, Treviso  
 Tel: 0422 2111 | Fax: 0422 582460  
 info.tv@confartigianatotreviso.it  
 www.confartigianatotreviso.it

**VITTORIO VENETO**  
 Via Leonardo Da Vinci, 76 - 31029, Vittorio Veneto  
 Tel: 0438 553582 | Fax: 0438 946668  
 info@confartigianatovittorioveneto.it  
 www.confartigianatovittorioveneto.it

**METALMECCANICI PRODUZIONE (P) - INSTALLATORI IMPIANTI (I) -AUTORIPARATORI (A)**

ccnl del 24.4.2018 e verbale integrativo del 18.5.18 AREA MECCANICA


**nr.1**

01/09/2020

DIVISORE

173



cod. Inps.116

cod.Ebav AA

MENSILITA'

13



Da 1.9.2020 cessa voce retributiva regionale ERT.

ind.trasferta ART.30 CCNL DAL 1.9.18 = € 35,00

ore viaggio al 85%

LIVELLI	1* QUADRO	1* Imp.	2** Imp.	2b Imp. O.S. p.	3 Imp. O.S. p.	4 Imp. Op. Sp.	5 Imp. Op. Qual.	6*** Imp. Op. Com.
SETTORI DEL CCNL	P	P	P-I-A	P-I	P-I-A	P-I-A	P-I-A	P-I-A
Retribuzione tabellare dal 1.9.2020 CCNL 27.2.08; 15.12.09; 16.6.2011; 24.4.18 CCRL 1.7.2020	M O 1747,39	1747,39	1625,88 (9,39815)	1535,23 (8,87416)	1476,25 (8,53324)	1391,41 (8,04283)	1340,12 (7,74636)	1277,93 (7,38688)
ERV**** CCRL DEL 1.7.2020 (erogato da 1.9.2020)	M O 115,00	115,00	103,00 (0,59538)	95,00 (0,54913)	89,00 (0,51445)	81,00 (0,46821)	77,00 (0,44509)	72,00 (0,41618)
<b>Totale</b>	M O <b>1.862,39</b>	<b>1.862,39</b>	<b>1.728,88</b> <b>(9,9935)</b>	<b>1.630,23</b> <b>(9,4233)</b>	<b>1.565,25</b> <b>(9,0477)</b>	<b>1.472,41</b> <b>(8,5110)</b>	<b>1.417,12</b> <b>(8,1914)</b>	<b>1.349,93</b> <b>(7,8031)</b>
livelli ccnl meccanica	Q	1	2	2b	3	4 spec	5 qual	6 com
lordo settimanale	€ 430,11	€ 430,11	€ 399,28	€ 376,50	€ 361,49	€ 340,05	€ 327,28	€ 311,76
giornaliero	€ 86,02	€ 86,02	€ 79,86	€ 75,30	€ 72,30	€ 68,01	€ 65,46	€ 62,35
scatti 5 biennali dal 27.11.1997 vedi ccnl	32,94	32,94	29,08	26,13	24,29	21,72	20,25	18,40
prova impiegati	3 MESI	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi
prova operai				6 settimane	6 settimane	6 settimane	4 settimane	4 settimane

**ART.30 CCNL : GLI OPERAI ASSUNTI A TERMINE ED ESCLUSIVAMENTE PER PALIFICAZIONE/LINEA CAVI ELETTRICI CON CONTINUO SPOSTAMENTO, LA RETRIBUZIONE TABELLARE SARA' MAGGIORATA DEL 30% E NON HANNO LA TRASFERITA**
**\* QUADRO: QUALIFICA INTRODotta DAL CCNL 24.4.2018 CON DECORRENZA 1.5.2018 VALE SOLO PER METALMECCANICA DI PRODUZIONE: SPETTA UN'INDENNITA' QUADRO DI 70 EURO; LIVELLO 1 ESISTE SOLO PER MECCANICA DI PRODUZIONE E HA I.FUNZIONE DIRETTIVA DI 50€ DA 1.5.18**
**\*\* INDENNITA' FUNZIONI DIRETTIVA SPETTA ANCHE AL LIVELLO 2 =50€ DA 1.5.2018 (IN ATTESA CONFERMA DAL LIVELLO NAZIONALE RESTA SOSPESA APPLICAZIONE DALLE PAGHE DI MAGGIO 2018 )**
**\*\*\* mobilità professionale (art.17) :lavoratore di 1° impiego passa al 5° dopo 24 mesi se operaio;dopo 12 mesi se impiegato**
**\*\*\*\* ERV CCRL DEL 1.7.2020 (erogato da 1.9.20: sono conglobate le voci retributive ERR di cui all'accordo interconfederale veneto del 23.8.1989 e IRR di cui al ccrl 22.12.1995) ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale TFR compreso.**
**TABELLA B: AGGIUNTIVA PER I SOLI LAVORATORI IN REGIME DI ORARIO OLTRE I 4 MESI (ART.9 CCRL DEL 1.7.2020 PUNTO B)**

TABELLA B per tutte le ditte rientranti nel campo di applicazione del ccrl del 1.7.2020, e che applicano il regime di orario oltre i 4 mesi ai sensi art 9 punto B del CCRL del 1.7.2020

 NOTE: (1) gli importi aggiuntivi vanno corrisposti solo dalle ditte che applicano il regime d'orario flessibile per periodi superiori ai 4 mesi avendolo notificato alla Commissione Paritetica Regionale di categoria -vedi art.9 CCRL 1.7.2020 esse essendo in regola con EBAV e SANI.IN.VENETO (2) in busta paga gli importi della TAB.B vanno tenuti esposti in modo distinto con dicitura "art. 9 CCRL 1.7.2020"; (3) il periodo di erogazione di tale importo aggiuntivo coincide con il periodo di gestione di regime di orario superiore a 4 mesi programmato dall'azienda, che potrà essere applicato oltre la scadenza del ccrl, nel limite massimo di 12 mesi; (4) tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.

LIVELLI	mensile	orario
Q	13,32	0,07699
1	13,32	0,07699
2	12,03	0,06954
2bis	10,81	0,06249
3	10,05	0,05809
4	8,91	0,05150
5	8,30	0,04798
6	7,61	0,04399
apprendisti professionalizzante	5,80	0,03353

## APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE OPERAI E IMPIEGATI TECNICI

QUALIFICAZIONE FINALE DA CONSEGUIRE	mesi	%	RETRIBUZIONE TABELLARE+ ERR AL 100%	ERV (ccrl 1.7.2020) da 1.9.2020	orario	mese
<b>1 cat. finale solo mecc.produzione</b> impiegati direttivi o tecnici non puramente amministrativi	1-->12	70	7,07036	0,14451	7,21487	1.248,17
	13-->18	75	7,57539	0,14451	7,71990	1.335,54
	19-->24	78	7,87841	0,14451	8,02292	1.387,96
	25-->30	80	8,08042	0,14451	8,22493	1.422,91
	31-->36	85	8,58544	0,14451	8,72995	1.510,28
	37-->42	88	8,88846	0,14451	9,03297	1.562,70
	43-->48	92	9,29248	0,14451	9,43699	1.632,60
	49-->60	100*	9,74116	0,14451	9,88567	1.710,22
	<b>2^ categoria finale</b> impiegati direttivi o tecnici non puramente amministrativi	1-->12	70	6,57871	0,14451	6,72322
13-->18		75	7,04861	0,14451	7,19312	1.244,41
19-->24		78	7,33056	0,14451	7,47507	1.293,19
25-->30		80	7,51852	0,14451	7,66303	1.325,70
31-->36		85	7,98843	0,14451	8,13294	1.407,00
37-->42		88	8,27037	0,14451	8,41488	1.455,77
43-->48		92	8,64630	0,14451	8,79081	1.520,81
49-->60		100*	9,06378	0,14451	9,20829	1.593,03
<b>2 bis finale-NO AUTORIPARAZIONE</b> impiegati tecnici non puramente amministrativi ; operai		1-->12	70	6,21191	0,14451	6,35642
	13-->18	75	6,65562	0,14451	6,80013	1.176,42
	19-->24	78	6,92185	0,14451	7,06636	1.222,48
	25-->30	80	7,09933	0,14451	7,24384	1.253,18
	31-->36	85	7,54304	0,14451	7,68755	1.329,95
	37-->42	88	7,80926	0,14451	7,95377	1.376,00
	43-->48	92	8,16423	0,14451	8,30874	1.437,41
	49-->60	100*	8,55844	0,14451	8,70295	1.505,61
	<b>3 categoria finale</b> impiegati tecnici non puramente amministrativi ; operai	1-->12	70	5,97327	0,14451	6,11778
13-->18		75	6,39993	0,14451	6,54444	1.132,19
19-->24		78	6,65592	0,14451	6,80043	1.176,48
25-->30		80	6,82659	0,14451	6,97110	1.206,00
31-->36		85	7,25325	0,14451	7,39776	1.279,81
37-->42		88	7,50925	0,14451	7,65376	1.324,10
43-->48		92	7,85058	0,14451	7,99509	1.383,15
49-->60		100*	8,22964	0,14451	8,37415	1.448,73
<b>2° GRUPPO</b>		durata min. 6 mesi /max 60 mesi				TOTALE
	mesi	%	RETRIBUZIONE TABELLARE+ ERR AL 100%	ERV (ccrl 1.7.2020) da 1.9.2020	orario	mese
<b>4^ FINALE</b> impiegati tecnici non puramente amministrativi/operai	1-->12	70	5,62998	0,14451	5,77449	998,99
	13-->18	75	6,03212	0,14451	6,17663	1.068,56
	19-->24	78	6,27341	0,14451	6,41792	1.110,30
	25-->30	80	6,43427	0,14451	6,57878	1.138,13
	31-->36	85	6,83641	0,14451	6,98092	1.207,70
	37-->42	88	7,07769	0,14451	7,22220	1.249,44
	43-->48	92	7,39941	0,14451	7,54392	1.305,10
	49-->60	100*	7,75868	0,14451	7,90119	1.366,91
	<b>5 FINALE</b> impiegati tecnici non puramente amministrativi/operai	1-->12	70	5,42245	0,14451	5,56696
13-->18		75	5,80977	0,14451	5,95428	1.030,09
19-->24		78	6,04216	0,14451	6,18667	1.070,29
25-->30		80	6,19709	0,14451	6,34160	1.097,10
31-->36		85	6,58440	0,14451	6,72891	1.164,10
37-->42		88	6,81680	0,14451	6,96131	1.204,31
43-->48		92	7,12665	0,14451	7,27116	1.257,91
49-->60		100*	7,47076	0,14451	7,61527	1.317,44

\*Nota: Fino a 28 settembre il cui agli effetti del regolamento n. 202/193 del Consiglio del 20/1/92 e successive modificazioni.

47 c. 4 D.lgs. 81.2015 e ART. 12 CCRL VENETO DEL  
 (TORI), CALCOLATO SULLA PERCENTUALE PIU'  
 TI CON ETA' INFERIORE A 30 ANNI, NON E'  
 QUANTO DISPOSTO DAL CCNL/CCRL PER  
 NE INTERNA ASSISTITA.

**NOTE :** (1) \* = la retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare per effetto delle minori trattenute contributive la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello anche in caso di trasformazione dell'apprendistato in contratto a tempo indeterminato relativamente ai primi 12 mesi successivi alla trasformazione (2) è inseribile nel contratto di assunzione uno specifico patto di prova scritto della durata massima 3 mesi (novità 1.1.15) e in caso di malattia insorta durante la prova si conserva il lavoro al massimo per 1 mese (3) malattia e infortunio: agli apprendisti operai trova applicazione quanto previsto dal ccnl per i lavoratori operai in ugual modo per gli apprendisti impiegati nel rispetto di quanto previsto dall'Inps e Inail in materia (4) agli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo attinente viene ridotta di 6 mesi nella fase finale la durata convenuta nelle rispettive tabelle ;

(5) si riduce nella fase finale di 12 mesi se in possesso di una laurea attinente alla qualifica finale da raggiungere (6) per le riduzioni il titolo di studio o la laurea devono essere attinenti alla mansione finale per le quali vengono assunti ; (7) è prevista una riduzione di 6 mesi nella fase finale per apprendisti assunti che presso la stessa ditta hanno svolto un pari periodo di stage/tirocinio di formazione e/o orientamento lavorativo ai sensi del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, e art. 18 L. 1997, n. 196 e s.m.i. ( la riduzione da stage e quella da titolo di studio coerente ove esistenti contemporaneamente all'atto dell'assunzione si sommano ) ;

(8) è prevista una specifica regola da gestire in caso di sospensioni del rapporto di almeno 60gg cumulando anche singoli periodi di almeno 15gg (es.malattia,infortunio,FSBA,maternità, ecc.) , vedi art.6 bis regolamentazione apprendistato nei ccnl del 15.1.2015 per la quale si deve prorogare il termine finale del contratto di un pari periodo

(9) preavviso apprendisti operai come per livello finale/sbocco operaio ; preavviso apprendisti impiegati come per livello finale/sbocco impiegato ( 10) con modello EBAV A12 si premia datore che conferma a tempo indeterminato 500€ fino al 31.12.2020 e 600€ dal 1.1.2021

**PROFILI FORMATIVI SETTORE METALMECCANICA E INSTALLATORE IMPIANTI ALLEGATO CCNL 16.6.2011 DA SPECIFICARE PER STILARE IL PIANO FORMATIVO (P.F.I.)**

1) addetto servizio logistici 2) addetto all'ufficio tecnico e progettazione 3) addetto alla gestione della produzione 4) addetto impianti e processi metallurgici e metalmeccanici 5) addetto alle macchine utensili 6) montatore/installatore/manutentore/attrezzista meccanico 7) montatore/installatore/manutentore elettrico e elettromeccanico 8) addetto controllo, collaudo di qualità 9) manut.mezzi di trasporto.

## Art 8 ter WELFARE AZIENDALE SU BASE CONTRATTUALE

Viene prevista la messa a disposizione di strumenti di welfare aziendale del valore di :

- 80,00 € per operai, impiegati, quadri ( 10,00 € mensili) ;
- 64,00 € per apprendisti professionalizzanti ( 8,00 € mensili).

Per i lavoratori a tempo parziale il cui orario di lavoro concordato è pari o inferiore al 50% del normale orario di lavoro nel mese di maturazione il valore spettante è convenzionalmente il seguente :

- 40,00 € per operai, impiegati, quadri ( 5€ mensili)
- 32,00 € per apprendisti professionalizzanti (4 € mensili).

Per i lavoratori il cui orario di lavoro a part time concordato è nel mese di maturazione superiore al 50% spettano i valori di cui al comma 1 che precede.

Per i lavoratori assunti con contratto intermittente la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell'orario di lavoro in ragione della prestazione effettivamente svolta in ciascun mese del periodo di riferimento, utilizzando il medesimo criterio del part time di cui sopra.

Hanno diritto agli strumenti di welfare aziendale i lavoratori in forza al 1.7.2020 in proporzione all'attività effettivamente svolta nel periodo di riferimento di otto mesi dall'1.7.2020 e fino al 28.2.2021.

Ai fini della maturazione della quota mensile spettante rileva il superamento della metà dei giorni lavorabili in ciascun mese del periodo.

Una giornata s'intende lavorata anche in presenza di una sola ora di effettivo lavoro nel giorno considerato. Si considerano come lavorate le giornate di assenza per congedo di maternità/paternità (ex astensione obbligatoria per maternità), quelle per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda, quelle per esercizio di permessi retribuiti per assemblee e per l'esercizio di cariche sindacali.

L'assegnazione avverrà entro la fine di Marzo 2021 e spetterà in base al maturato anche caso di cessazione anticipata del rapporto.

Gli importi di welfare aziendale qui stabiliti sono comprensivi altresì di ogni loro incidenza sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale e contrattuale e non costituiscono base di computo del trattamento di fine rapporto, in ordine al quale le parti ne escludono espressamente l'incidenza ai sensi dell'art. 2.120 del codice civile.

Sono privilegiate le soluzioni welfare di cui all'art.51 del TUIR ( DPR N.917/1986 e s.m.i) comma 3 del medesimo articolo.

Su richiesta del lavoratore l'impresa potrà altresì destinare l'intero valore spettante alla previdenza complementare, laddove il lavoratore richiedente sia iscritto ad un fondo di previdenza complementare. In tal caso il valore spettante sarà assoggettato alla contribuzione previdenziale di legge, l'erogazione si configura come contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro e sarà data indicazione del conferimento nelle paghe di Febbraio 2021.

L'impresa accompagnerà la consegna del cedolino di dicembre 2020 con un'informativa al lavoratore in merito alla possibilità di scegliere quale soluzione welfare sia preferita all'interno del piano proposto che il lavoratore deve restituire entro il 31 Gennaio 2021.

Laddove il lavoratore richiedesse di ricevere l'equivalente valore del piano di welfare aziendale spettante in retribuzione o non restituisse alcuna scelta in merito al piano proposto entro il termine fissato, il valore spettante di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo sarà assoggettato a normale contribuzione (carico datore e dipendente) e a imposizione fiscale.

## ISTITUTI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO, DI CONTRATTI A TERMINE E DI APPRENDISTATO

### ART. 9 GESTIONE DEI REGIMI ORARIO

Nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l'utilizzo in alternativa agli istituti della "flessibilità" previsti dal vigente contratto nazionale, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, viene istituita la seguente gestione dell'orario di lavoro.

#### 9.a Regimi di orario su base quadrimestrale

L'orario contrattuale di lavoro settimanale (40 ore) potrà essere realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra ditta e dipendente (Allegato 1).

Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale.

Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale, dall'accantonamento annuo di compensazione (banca ore) di cui all'articolo successivo, o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge. Qualora l'accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell'orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.

Le parti convengono che a fronte di un elevato utilizzo, iniziale o anche successivo, dell'accantonamento annuo, le ore prestate eccedenti quelle normali saranno destinate nei mesi successivi a ripristinare il medesimo accantonamento fino ad un massimo di 48 ore.

Le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza del periodo di gestione quadrimestrale del regime di orario con l'applicazione della retribuzione corrente al momento della liquidazione, incrementata dalla maggiorazione del 30%.

Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile per 4 mesi continuativi nell'arco di 12 mesi.

#### 9.b. Regimi di orario superiori ai 4 mesi

L'azienda che intenda procedere ad una estensione temporale fino ai 12 mesi della compensazione di orario oltre i 4 mesi o già programmare periodi superiori ai 4 mesi, dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (Allegato 2); la stessa dovrà inoltre inviare specifica comunicazione (Allegato 3) alla Commissione Regionale Paritetica, costituita presso il comitato di categoria dell'Ebav (anche per il tramite di apposito applicativo nel sito di EBAV in via di implementazione), che avrà il compito di monitorare